

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per aumento delle contribuzioni dirette e loro riparto nel Compartimento Ligure-Piemontese — Appunti del Senatore Farina e adesione all'emendamento Saracco — Osservazioni contro del Senatore Chiesi — Parole dei Senatori Saracco, Farina e Chiesi per un fatto personale — Riassunto della questione e dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Considerazioni dei Senatori Lauzi e Leopardi — Chiusura della discussione sull'articolo 9 — Dichiarazioni del Relatore intorno all'emendamento Saracco — Reiezione dell'emendamento — Approvazione dell'art. 9 — Emendamento del Senatore Farina all'articolo 10 — Osservazioni del Ministro delle Finanze — Dichiarazioni del Senatore Cataldi — Riserva del Senatore Saracco — Approvazione dell'articolo 10 — Avvertenze del Senatore Farina all'articolo 11 cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 11 e 12.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri della Marina, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

4081. La Giunta municipale di Lanzo-Torinese fa istanza perchè nel progetto di legge relativo all'aumento delle imposte dirette venga introdotta una modificazione che distribuisca con equità il riparto del contingente per l'imposta fondiaria.

4082. La Giunta municipale di Pra (Genova) (*identica alla precedente*).

4083. Parecchi possidenti di S. Giovanni Pellice, in numero di 104 (*Petizione identica alla precedente, mancante dell'autenticità delle firme*).

I Senatori Pernati e Sagarriga domandano un congedo, che è loro dal Senato concesso.

Presidente. Si era presentato nelle sale il signor Senatore Guicciardi per prestare giuramento, ma disgraziatamente preso da improvvisa indisposizione dovette ritirarsi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE E LORO RIPARTO NEL COMPARTIMENTO LIGURE-PIEMONTESE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'aumento delle

contribuzioni dirette. Nella seduta di ieri siamo rimasti nella discussione all'articolo 9, al quale il signor Senatore Saracco propose un emendamento, che aggiungerebbe agli anni 1865, 66 e 67 anche il 1868: il signor Senatore Saracco sviluppò questo suo emendamento, e chiese la parola il signor Senatore Leopardi; ma non essendo egli presente, la parola spetta al signor Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Nel prendere la parola su questo difficile argomento io sento, o Signori, quanto manchi in me di chiarezza per poterlo trattare convenientemente, specialmente dopo la splendida orazione del Senatore Saracco, e la risposta non meno lucida e limpida dell'onorevole signor Ministro delle Finanze. E qui dacchè io debbo parlare dell'onorevole signor Ministro, mi è grato anzitutto il porgergli i più vivi ringraziamenti per i sentimenti di conciliazione che egli ha dimostrato in una questione, nella quale la discrepanza gravissima degli interessi porta naturalmente le parti ad esagerare le cose forse da un lato come dall'altro.

Premessa questa breve dichiarazione, io mi faccio ad esaminare se veramente la legge attuale possa dirsi la conseguenza o il risultato della legge di perequazione votata già nel 1864 e confermata con la legge di quest'anno relativa al bilancio.

Per bene stabilire i caratteri della legge del 1864 io mi permetto, o Signori, di richiamare alla vostra attenzione le principali disposizioni della legge medesima relativa al 1° Compartimento.

L'articolo 3. di quella legge stabiliva che: « il to-

tale aumento d'imposta che è portato dalla presente legge sui terreni del Compartimento N. 1. sarà nel 1864 distribuita in contingenti speciali sui Comuni o Consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile in ragione della quota attuale ».

L'alinea primo dell'articolo 4. stabilisce poi « per il 1864 il contingente dei Comuni o Consorzi sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta. »

Prego il Senato a por mente a questa espressione di « rendita netta del terreno sul quale sarà valutata secondo il prodotto dell'ultimo triennio o dell'ultima rata se questa eccede il triennio. »

« Per il 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta » (si dice un'altra volta) « che fu determinata in ciascuna provincia nell'anno precedente. »

L'ultimo alinea poi dello stesso articolo stabiliva: « finchè le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno l'intero contingente di imposta sarà esatto in proporzione della quota attuale. »

In fine l'articolo quinto sanciva: « che per l'anno 1865 il Ministro delle Finanze sulla base delle predette operazioni, e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, delibererà il reparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al primo Compartimento. »

La legge del bilancio di questo anno, riferendosi a quelle disposizioni, stabiliva che per lo esercizio 1868 il reparto dell'imposta fondiaria sui beni rustici del Compartimento numero primo sarà fatta tra i contribuenti a termini del disposto dell'articolo 5. della legge 14 luglio 1864 N. 1831, mantenuti i contingenti comunali che risulteranno in base alla legge predetta per gli esercizi 1865-67. »

Dalle disposizioni di legge, delle quali ho avuto l'onore di dare lettura al Senato, parmi evidente che emergono i seguenti concetti fondamentali della legge medesima:

1. Un contingente unico, ossia una unica complessiva somma d'imposta per tutto il territorio compreso nel primo Compartimento catastale.

2. Voto di esame dell'operato nell'interno della Provincia, e di contratto reciproco dei Consigli provinciali fra loro, prima che si addivenga a qualsiasi riparto definitivo fra le Provincie e fra i Consorzi o fra i Comuni o fra i contribuenti delle somme che originariamente la legge ha imposto per tutto il primo Compartimento.

3. Azione finale e moderatrice, previo il voto del Consiglio di Stato, del Governo per moderare appunto gli screzi nelle opinioni che si potessero manifestare nei vari Consigli provinciali del primo Compartimento chiamati ad emettere in proposito il loro voto.

4. Rendita netta accertata base di ogni e qualsiasi riparto, perchè come ho avuto l'onore di far osservare, senza l'accertamento della rendita netta non vi poteva essere riparto veruno di imposta nè fra i contribuenti, nè fra i Consorzi, nè fra i Comuni, nè fra le Provincie.

5. Infine, riparto sugli allibramenti antichi finchè non fossero compiute le operazioni prescritte per il riparto in base alle consegne.

Queste, se non erro, sono le indubitabili risultanze della legge di cui ho avuto l'onore di darvi lettura e di quell'altra che, nulla innovando a quanto era stato prescritto nella legge del conguaglio, sanciva in quest'anno l'esecuzione compatibilmente col tempo trascorso dalla legge medesima.

A fronte della legge di cui ebbi l'onore testè di darvi lettura, sta invece il progetto attuale che si dice esecutivo della legge medesima.

Ora, esaminiamo se il progetto attuale veramente possa dirsi destinato alla esecuzione di questa legge, o se invece non sia un sovvertimento completo della medesima, una legge nuova che sgraziatamente ha per base quella operazione che ad un tempo accetta e ad un tempo riprova.

La legge attuale anzitutto annulla il contingente unico e stabilisce i contingenti provinciali.

Ma come stabilisce questi contingenti provinciali? Li stabilisce sovra denuncie contro le quali, con voto unanime, si sollevarono tutti i Consigli provinciali che dovevano emettere il loro voto, reclamando che meglio e più giustamente fossero accertate quelle rendite che abbiamo veduto in principio essere la base indeclinabile di qualsiasi riparto d'imposta.

Se non che, siccome da queste operazioni che tutti si accordavano nel riconoscere erronee, che tutti ad una voce condannavano e che se quest'onorevole Consesso me lo consente io dimostrerò colle parole di un Consiglio provinciale come fossero giudicate; siccome, dico, da questo riparto che tutti riprovavano, però alcune Provincie erano avvantaggiate, così sebbene tutte ad una voce impugnavano il modo col quale si era fatto lo accertamento della rendita, quelle che da quest'accertamento si videro gravate meno della quota media generale dell'aumento d'imposta del primo Compartimento, cominciarono a dire: che si doveva tener fermo il riparto dei contingenti provinciali, ma che si doveva riformare il riparto fra contribuenti e contribuenti; fra Comuni e Comuni, fra Consorzi e Consorzi; sempre però, ripeto, tenuto fermo il riparto del contingente provinciale perchè questo per avventura risultava in una quota inferiore alla media che sarebbe loro spettata. Viceversa poi, i Consigli Provinciali che si videro gravati di più della media, reclamavano contro lo stabilimento dei contingenti provinciali, ed a giusto diritto, a mio credere, invocando la nullità dell'accertamento della rendita, dissero non potersi da quell'atto essenzialmente nullo e da tutti impugnato, dedurre conseguenza veruna; essere quindi il caso che

si dovesse applicare l'altra massima fondamentale della legge del conguaglio, cioè: che mancate le operazioni prescritte per un equo e giusto riparto si dovesse tener fermo il riparto della totalità dell'imposta in base degli antichi allibramenti.

Questo, o Signori, se non erro, è il vero stato della questione. E che, come io vi diceva, sorgesse generale il reclamo, contro il modo con il quale erano fatte ed eseguite le dichiarazioni della rendita, io mi contenterò di dimostrarvele, per non andar troppo per le lunghe, leggendovi un brano di una delle relazioni dei Consigli Provinciali; e nel tempo stesso soggiungerò che quanto a riprovare il sistema delle consegne come vennero fatte, tutti i Consigli furono unanimi, tutti i Consigli ne chiesero la revisione, la correzione. Ora, eccovi come si esprime il Consiglio Provinciale di Novara, che scelgo tanto per l'importanza della Provincia, quanto perchè essendo uno di quelli che non sono, dirò così, eccessivamente interessati, nè per il più, nè per il meno, può il suo giudizio avere una forza maggiore, in quanto che necessariamente meno appassionato di quelli i quali vennero grandemente favoriti o grandemente aggravati dal fatto riparto d'imposta fra le varie Province del primo Compartimento.

« L'unica conseguenza che si può trarre rispetto al sistema delle consegne, questa è: che il detto sistema è deplorabilissimo, perchè per se stesso è una spinta alla simulazione; perchè dà luogo a vantaggi in favore dei meno onesti, dà luogo ad aggravii a danno delle persone oneste; perchè diventa un flagello per quei paesi nei quali ha vigore il sistema degli affittamenti; perchè potrebbe diventare un eccitamento ai simulati contratti; perchè è un sistema non solo deplorabilissimo per l'immediata sua conseguenza, ma anche immorale, potendo avere per effetto di far prevaricare gli onesti, ciò che incontestabilmente diventa male gravissimo. »

« Si lamenta tanto la mancanza di buona fede nelle azioni umane, e poi si va a mettere in campo un sistema che potrebbe avere effetto di rendere maggiore e quasi completa la lamentata piaga. »

A questo giudizio fanno, come vi dissi, eco tutte le deliberazioni prese da tutti i Consigli provinciali del primo Compartimento.

Ciò premesso, osservo che, se a senso di quanto abbiamo dimostrato, l'accertamento della rendita netta non ha mai avuto luogo, come si vorranno tener ferme talune conseguenze di questo accertamento? Su qual base si farà questo riparto che si vuole tener fermo relativamente ai contingenti provinciali? L'unica base evidente e per la disposizione della legge del conguaglio, e per quello che fu infatti operato dal Governo, era quella di dedurre da tutte le speciali dichiarazioni dei contribuenti, la quota del Comune; da quella di tutti i Comuni la quota dei Circondari; da quella dei Circondari la quota delle Province. Ma se la prima dichiarazione è viziata, se unanime è il

consenso nel riconoscere che quest'operazione fu irregolare ed ingiusta, ma come, dico io, dalla somma di queste operazioni viziose, come da tante quote sbagliate ed ingiuste potrà dedursi una somma finale giusta, regolare e definitiva?

Quindi mi sembra, o Signori, essere questa la massima delle contraddizioni dirò persino il massimo degli assurdi.

Se non che l'onorevole signor Ministro, credendo realmente che l'operazione delle consegne come vennero eseguite fosse destinata all'adempimento di quelle leggi che io vi ho dimostrato che invece vennero tutte violate, si provava a difendere l'operazione medesima.

Le operazioni delle consegne riuscirono male, ed era moralmente impossibile che riuscissero bene, ed eccone il perchè.

Già ho fatto rimarcare al Senato che la legge voleva che si accertassero le rendite nette dei singoli contribuenti; ora piacciavi, o Signori, di udire per prima spiegazione del come riuscissero pessimamente le fatte consegne, come si è inteso di dare esecuzione a questa parte della legge col relativo regolamento. Eccovi la disposizione del regolamento che si riferisce alle consegne medesime, e nel quale dicendo che si vuole eseguire la legge si viene completamente a distruggerla, e alla base della rendita netta se ne sostituisce completamente una diversa.

Articolo 15 del Regolamento 23 maggio 1865, che si intitola, vi prego, Signori, di rimarcarlo: *Regio decreto approvativo del Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864.*

Come vi dissi l'art. 4 della legge di conguaglio accenna ripetutamente per base della operazione l'accertamento della *rendita netta*: ora sentite che cosa stabilisce invece l'articolo 15 del Regolamento:

« In ogni caso non si farà alcuna deduzione per censi, canoni ecc. parimenti *non sarà detratta alcuna imposta o sovrainposta fondiaria.* »

Ora, Signori, francamente vi è nessuno al mondo che abbia mai concepito una rendita netta fondiaria, senza detrarre dalla stessa l'imposta?

No certamente.

Ora, sapete quale fu la conseguenza di questa contrarietà di disposizioni fra la legge ed il Regolamento?

Essa fu la seguente, che alcuni i quali credevano che la legge dovesse prevalere al Regolamento, dichiararono la sola rendita netta: altri invece che si tennero alquanto peccorescamente, secondo me, alle disposizioni del Regolamento (perchè nell'urto fra la disposizione della legge e quella del Regolamento a mio credere deve indubbiamente la legge avere la precedenza) dichiararono la rendita senza dedurre l'imposta. Quindi vedete come per la disparità fra la disposizione legislativa e quella governativa ne dovesse nascere necessariamente nelle denunce una diversità enorme che toglieva indubbiamente ogni idea di perequazione fra

le singole denunce medesime. Ma fin qui la colpa stava nella contraddizione fra la legge ed il Regolamento. Molte altre contraddizioni poi sorsero nell'applicazione dipendenti da altri motivi.

Le disposizioni del Regolamento portavano, che qualunque volta gli agenti delle tasse non fossero contenti delle dichiarazioni fatte dai contribuenti, dovessero reclamare, e sovra il loro reclamo le Commissioni consortili dovevano decidere; e se la decisione della Commissione all'agente non piacesse, questi ricorresse in appello alla Commissione Provinciale.

Ora, che cosa è successo nel fatto?

Alcuni di questi agenti furono molto zelanti, e sapere o non sapere, credendo pur di sapere, si misero ad aggravare in massa le denunce dei contribuenti. E non si contentarono di aggravarle di poco! Chi domandava il quadruplo, chi il quintuplo; chi invece modestamente si contentava di qualunque denuncia fosse stata fatta.

E che io vi dica il vero, o Signori, ve lo posso facilmente dimostrare con lo stesso esempio del quale faceva cenno ieri l'onorevole Saracco per dimostrare come i contribuenti di alcuni Comuni fossero stati enormemente aggravati dal modo tenuto nell'applicazione del sistema delle denunce.

Intendo, o Signori, parlare del Comune di S. Stefano d'Aveto il cui contributo d'imposta prediale da 600 lire circa venne portato a più di 19,000 lire.

Questo Comune, circa il quale il signor Ministro chiese all'onorevole Saracco schiarimenti intorno alla estensione del territorio ed al numero della popolazione (e che io credo che nè io, nè il mio amico l'onorevole Saracco non siamo in grado di fornirgli perchè sgraziatamente non abbiamo un Ufficio di statistica a nostra disposizione) questo Comune, dico, è espressamente contemplato in un documento autentico del quale forse il signor Ministro non ebbe tempo di prendere cognizione, ma che però fa parte di quelle tali Relazioni e deliberazioni dei Consigli Provinciali, che come dissi si sollevarono in coro contro il sistema delle denunce nel modo col quale venne mandato ad esecuzione.

« E venendo al concreto (così si esprime il Consiglio Provinciale di Genova) anzitutto lo colpì la condizione del Comune di S. Stefano d'Aveto dove l'imposta in base all'antico catasto era di L. 653. 66, ed ascenderebbe in oggi a L. 19,339. 62.

« Per quanto possa ritenersi che troppo tenue fosse l'antica aliquota, come si deduce anche dai termini delle stesse dichiarazioni dei contribuenti in cui non c'è sospetto d'esagerazione, la rendita netta ascenderebbe a L. 62,000. Parve per altro alla vostra Commissione che quella di L. 165,000 portata definitivamente nei ruoli sia eccessiva, ritenute anche le condizioni topografiche di quel Comune alpestre e privo di strade carreggiabili. »

Come vede il Senato qui è ad istanza degli agenti

delle tasse che le Commissioni triplicarono quasi le denunce.

Viceversa noi abbiamo non pochi Comuni di un'altra Provincia, ed anzi pressochè un intero Mandamento, nel quale i Comuni denunziarono così *tout bonnement* per rendita totale, meno della metà di quello che pagavano precedentemente d'imposte, dimodochè il loro possedimento precedente si sarebbe ridotto ad un canone verso il Governo con nessun altro vantaggio che d'andare a prendere dell'aria nei loro fondi.

Ora, io domando o Signori, se questo stato di cose questa favolosa tenuità di denunce si possa ammettere?

Eppure non risulta punto nè poco che gli agenti delle tasse reclamassero, nè che queste consegne manifestamente infedeli fossero rettificata, o che qualcuno ne domandasse la correzione.

Or vede il Senato dagli esempi che sono andato adducendo, che era impossibile che più irregolari, più sperequate riuscissero le consegne di quello che lo furono; mentre dove vi erano denunce di rendita discreta, si domandò di triplicarle; e qui, invece dove le denunce erano manifestamente infedeli, perchè non indicavano che una somma la quale non raggiungeva nemmeno la metà dell'imposta che i Comuni pagavano, ivi non si procedette a veruna correzione, a veruna revisione delle consegne medesime.

Se taccio i nomi dei Comuni che infedelmente denunziarono, lo faccio semplicemente per un riguardo; ma il signor Ministro li può vedere nella Relazione stampata dal Consiglio provinciale d'Alessandria, ed fatti enunciati nella medesima Tabella che il signor Ministro stesso fece distribuire a tutti i Consigli provinciali del 1. Compartimento Ligure-Piemontese; ed essendo questi fatti constatati, io credo che resti pure dimostrato matematicamente che le consegne non potevano essere più inesatte, più ingiuste; e che quindi dovevano restare quel generale malcontento che si manifestò da tutti unanimi i voti emessi dai Consigli provinciali di tutto il 1. Compartimento.

Però in tanta concordia di voci contro le denunce, sorge un paladino a loro difesa. Noi abbiamo in Senato non una, ma due petizioni nelle quali il sistema delle denunce è difeso. Per verità, l'onorevole Relatore pareva che ne accennasse cinque; ma avendo io ad una ad una verificate, non ho trovato veramente che difendessero il sistema attuale delle denunce, se non alcuni che si dicono contribuenti di Bricherasio, ed il Consiglio comunale di Carmagnola. Onde vedere quanto vi possa essere di vero nelle asserzioni di questi paladini straordinarii, di questa specie di *Orazii* antichi che si mettono a difendere il sistema attuale delle denunce, io non ho potuto fare nessuna verifica intorno alle asserzioni dei supplicanti di Bricherasio, perchè si tratta d'individui di cui non conosco nè la residenza, nè la tassa, nè altro; e conseguentemente non mi è possibile di fare

alcun controllo alle loro asserzioni. Per verità, se dovessi guardare all'ortografia ed alla calligrafia di certe sottoscrizioni, crederei veramente che quella petizione non meritasse gran peso.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Senatore Farina. Ma su questo mi astengo, perchè non vorrei disgustare l'onorevole Chiesi che si fece a raccomandarla, e passo invece all'altra del Consiglio Comunale di Carmagnola, relativamente alla quale abbiamo alcuni dati di confronto, dai quali possiamo rilevare qual fede si meritino le asserzioni dei rappresentanti di quel Comune.

E qui, permettetemi, o Signori, che vi dia lettura della parte che credo più interessante della loro petizione: «Lasciando dunque in disparte le consegne fatte, e ricorrendo al criterio più positivo per calcolare la rendita fondiaria, che sono i fitti non presunti, ma reali, quali esistono al giorno d'oggi, diremo che il termine medio degli affittamenti in corso del Comune di Carmagnola, sì e come risulta all'agenzia delle tasse dallo spoglio degli atti pubblici ed autentici, arriva appena a L. 70 per ettare.

« Ora, all'imposta fondiaria antica, cioè precedente alla legge del 1864 di lire 100,232, aggiungendo l'aumento portato da quella legge in lire 48,986 68, ed aggiungendovi ancora i due decimi di sovrimposta ed i centesimi di riscossione, avverrà che l'imposta media accollata ad ogni ettare di terreno sarà di lire 53 come venne dimostrato dall'annesso allegato. »

Facendo i debiti calcoli desunti dai dati di fatto, che si trovano enunciati nel periodo che or ora ho avuto l'onore di leggervi, risulterebbe che gli ettari di terreno di quel Comune in cifre rotonde sono 2,900 circa, e valutando questi al massimo prezzo, che si dice qui essere il vero, si avrebbe in tutto e per tutto una rendita di lire 203,000.

Ora, o Signori, passiamo all'esame di un altro documento autentico, e vediamo quanta fede possano meritare queste asserzioni del Consiglio di Carmagnola.

Dal progetto di riparto, che venne, come dissi poco anzi, distribuito a tutti i consiglieri provinciali del primo Compartimento catastale, risulta che le rendite consegnate da Carmagnola ascendono a lire 727,544; voi quindi vedete il Consiglio Comunale di Carmagnola venire a reclamare al Senato perchè la sua rendita non eccede le lire 203,000, mentre invece i contribuenti dello stesso Comune han dichiarato che la rendita era di lire 727,544.

Dopo questo fatto, o Signori, voi non vi meravigliate se a me sembri che costoro abbiano voluto sorprendere la religiosità del Senato: ed io non credo che le loro asserzioni meritino di essere tenute in seria considerazione.

E qui riassumendo le cose, sulla quali ebbi l'onore di intrattenervi, pare a me che siccome manca, come vi ho dimostrato, ogni vero accertamento di quella

rendita netta che è, e deve essere la base di qualsiasi riparto, così non vi possa essere nemmeno nessun riparto reso fin d'ora definitivo, finchè la rendita netta s'è veramente accertata mediante la revisione di quelle consegne che tutti i Consigli Provinciali hanno chiesto, che la legge attuale accorda a chiunque ne rinnovi o ne faccia domanda.

Finchè dunque questa rendita netta, base di ogni e qualsiasi operazione di riparto non è accertata, è un vero controsenso il pretendere che la addizione delle singole somme dei contingenti speciali che costituisce il contingente provinciale definitivo sia accertata. Quando si riconosce che una gran parte delle quotità di cui si compone la somma finale, sono erronee, sono ingiuste, si debbono riformare, come si può sostenere giusta la cifra finale medesima?

Posto questo principio che credo di aver largamente e chiaramente, se non m'inganno, dimostrato, la conseguenza che ne deriva è quella, che si debba applicare tuttavia il paragrafo finale dell'articolo 4 della legge del conguaglio, il quale dice: *che nel caso che tutte le operazioni di riparto sopra imposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, si noti bene, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione della quota attuale.*

Ora, siccome alla fine dell'anno 1867 non solo non erano attuate tutte le disposizioni di revisione che si riconobbero necessarie, indispensabili, delle consegne state fatte, ma non erano neanche iniziate, così ragion vuole che per tutto il 1868, se non si vuole lacerare la legge del conguaglio, se non si vuole lacerare del pari la legge confermativa dello stesso che venne sancita nel bilancio di quest'anno, si debba adottare la proposta dell'onorevole Saracco, siccome quella che è unica conforme alle disposizioni che ho avuto testè l'onore di leggere al Senato.

Io mi arresterei a questo punto; tuttavia, nel tempo stesso che io credo di dover francamente votare l'emendamento proposto dall'onorevole Saracco, siccome quello che a mio credere è il solo che risponda alla lettera, e allo spirito delle leggi preesistenti, siccome quello che è il solo che possa produrre un vero ed utile effetto per la giustizia delle operazioni finali del riparto (come or ora andrò a soggiungere); tuttavia dichiaro che se per caso questa proposta, che sostengo, non incontrasse l'approvazione del Senato, io mi aggiusterei volentieri all'articolo che con vero spirito di conciliazione, della quale per parte mia non saprei mai abbastanza lodare, venne accordato dal signor Ministro, e dalla Commissione eziandio che vi contribuì.

Se non che prima di por fine a questo mio dire, permettetemi, o Signori, che io vi dimostri come sia materialmente impossibile che una vera e buona correzione delle denunce succeda, quando non vi sia il controllo di tutti gl'interessati; poichè quando vi è questo controllo, quando tutti hanno la speranza che

ove si trovi errore in meno nelle denunce degli altri, sarà diminuita la propria quota d'imposta, e viceversa, che quando essi siano di troppo aggravati, l'aggravio loro sarà tolto, allora tutti prestano il loro concorso per vedere che in nessun punto del territorio, sia di una che di un'altra provincia, venga violata la legge, o che la giustizia venga manomessa.

Ma quando voi dite, qualunque sia l'esito delle consegne la quota della Provincia A resterà la stessa; allora che cosa succede? succede che quelli che devono ammettere la revisione delle denunce hanno manifestamente un interesse a non farlo, perchè qualunque volta riconoscano che Tizio per esempio è stato soverchiamente aggravato, subentra in loro il calcolo seguente: ma se disgravo Tizio toccherà a pagare a me una parte di quello che paga Tizio medesimo, se cessa la speranza di poter ripartire questo peso con altri di altre Provincie, tutto l'onere del disgravio si devo sopportare nella Provincia medesima, di modo che tutti i giudici sono interessati ad escludere i reclami di tutti i contribuenti; e fanno questo ragionamento: *quel povero diavolo che ricorre ha ragione; ma l'ingiustizia non l'ho fatta io, l'ha commessa chi fece il primo riparto; dunque, perchè mai per riparare l'ingiustizia altrui dovrò andare a sobbarcarmi io medesimo a un peso maggiore?*

Signori, io credo che se vi fossero dei giudici ai quali si dicesse: tutte le volte che voi condannerete un debitore a pagare, voi pagherete una parte del suo debito, le condanne dei debitori diventerebbero difficilissime, e per grande che fosse la religiosità dei giudici, io credo che cercherebbero tutti gli espedienti possibili per sottrarsi a riconoscere quel debito sull'entità del quale, invece di essere semplicemente chiamati a deliberare, verrebbero chiamati inoltre a pagarne una parte.

Or dunque vedete, o Signori, che il sistema che si vuole adottare colla legge attuale è un vero sistema di necessarie ingiustizie, perchè tutte le Commissioni provinciali che saranno create, ogni qual volta dovranno esonerare un contribuente per eccesso dell'imposta che gli venne attribuita, saranno nella condizione di dover esse medesime pagare una parte dell'imposta che tolgono a quello che reclama.

Dunque vede il Senato che il sistema che si vuol far prevalere nella presente legge, non solo è contrario alle leggi preesistenti, ma stabilisce un ordine di cose che è in aperta contraddizione con quelle rettificazioni, con quelle correzioni delle denunce che tutti hanno richieste e che sono divenute necessarie dopo i contrasti che ho segnalati tra la legge e il regolamento; e con quelli inconvenienti di ogni sorta che potrei annoverare con assai più lunga litania di quello che ho fatto, e che si sono verificati nell'esecuzione delle consegne medesime.

Io spero pertanto che il Senato farà buon viso all'emendamento proposto dall'onorevole Collega il Se-

natore Saracco; ed in caso che ciò non avesse luogo io spero che il Senato ed il signor Ministro vorranno che si mettano in armonia coll'emendamento conciliativo proposto, le altre disposizioni del presente progetto di legge, e che contengono disposizioni che possono avere per conseguenza quegli assurdi, dei quali ho avuto l'onore di intrattenere il Senato.

Presidente. La parola è al Senator Chiesi.

Senatore Chiesi. Non creda il Senato che io voglia entrare in una discussione finanziaria; ma avendo l'altro giorno avuto l'onore di raccomandare la petizione dei Possidenti di Bricherasio, sento il dovere di dire alcune parole contro l'emendamento proposto dall'onorevole Saracco, e sostenuto oggi dall'onorevole Farina, che se n'è fatto paladino.

L'argomento principale tanto dell'onorevole Saracco, quanto de l'onorevole Farina in difesa di questo emendamento, in che si risolve, o Signori? si risolve in un atto d'accusa contro la legge del 1864 sulla perequazione dell'imposta fondiaria.

Ricorderete, o Signori, le parole che ieri ci diceva l'onorevole Senatore Saracco nell'esordire del suo discorso: « la legge del 1864 non è stata eseguita, e non lo poteva essere, perchè contiene un sistema assurdo, quello delle consegne ». L'onorevole Saracco ha lanciata una grave accusa contro una legge italiana e contro il Parlamento che l'ha sanzionata.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Egli entrò con quella eloquenza che gli è propria e con quell'abilità che egli ha in tutte le materie che si discutono nel Parlamento, e specialmente nella materia finanziaria, a stigmatizzare il sistema delle denunce; ma, qualunque sia questo sistema, buono o cattivo, è d'uopo avvertire che questo sistema delle denunce adottato nella legge del 1864 pel Compartimento Ligure-Piemontese, fu un sistema di necessità, e lo dico a difesa in qualche modo di quella legge. Lo stesso onorevole ex-Ministro Minghetti, che presentava quella legge, era contrario al sistema delle denunce, e cionnullameno si sentì costretto a doverlo adottare nel progetto della perequazione provvisoria delle imposte per il Compartimento Ligure-Piemontese. Non dispiaccia al Senato che io legga poche parole della Relazione, con la quale l'onorevole ex-Ministro Minghetti presentava al Senato il suo progetto di legge:

« Desideroso di ogni possibile miglioramento del progetto, desideroso che il riordinamento della imposta fondiaria riuscisse il più possibile accomodato ai bisogni ed alle condizioni di ciascuna parte del Regno, io aderii alle modificazioni proposte nella Camera dei Deputati, relativamente ai sub-reparti di questi due Compartimenti; poichè esse non ritardavano di troppo per mio avviso l'applicazione della legge, non disturbavano l'organismo e sembravano poi dare maggiore guarentigia di una giusta distribuzione.

« Egli è vero che per il sub-reparto del Piemonte trovasi l'attuazione del principio delle denunce, del quale io aveva combattuta l'applicazione alla imposta fondiaria di tutto il Regno: ma in ciò non sarebbe giusto trovare contraddizione. Io respinsi assolutamente il sistema di tassa per denuncia, quando si trattava di attenervi per tutto il Regno, perchè non credo conveniente di abbandonare le più sicure e certe basi che per il reparto delle imposte si hanno nei regolari catasti. Ma nel Piemonte catasti quasi non esistono, la base di riparto che in tutto il resto d'Italia si trova, ivi invano si cerca.

« Pel Piemonte quindi il sistema delle denunce non include l'abbandono di un sistema più certo, ma si presenta invece come il sistema che nelle circostanze esistenti può provvedere più sollecitamente al migliore sub-reparto dell'imposta ».

Ecco come l'ex Ministro Minghetti contrario alle denunce, era costretto dalla necessità ad adottarle nella legge per il conguaglio provvisorio delle imposte, e l'onorevole nostro Collega Senatore Lauzi che fu il Relatore di quel progetto di legge nella sua elaborata Relazione confermava e giustificava la ragione di necessità addotta dall'ex-Ministro, con queste parole :

« Le provincie antiche sarde di terra ferma (Piemonte e Liguria) trovansi sotto il rapporto dell'imposta prediale in così anormali condizioni da non poter loro applicare, principii che servirono agli altri sub-riparti per mancanza di basi omogenee. »

Non è dunque da meravigliare e da muovere lagnanze, se il Senato adottò un sistema che fu suggerito dalla necessità, e raccomandato per questo motivo tanto dal Ministro, che presentava la legge, quanto dal Relatore della Commissione che ne propose l'approvazione.

E l'onorevole Senatore Saracco con il suo emendamento a che ci vorrebbe condurre? Vorrebbe che la disposizione dell'articolo 9, la quale porta che il contingente d'imposta pel Compartimento Ligure-Piemontese debba essere pel secondo semestre 1864 e per gli anni 1865, 66 e 67 definitivamente ripartito ed esatto in proporzione delle quote d'imposte precedenti alla legge 14 luglio 1864, fosse esteso anche all'anno 1868. Veramente se lo stato anteriore alla legge del 1864 presentasse uno stato normale, uno stato basato sulla equità, sulla giustizia, su di un equo reparto, io farei plauso all'onorevole Senatore Saracco.

Ma qual è lo stato anteriore al 1864, che egli vorrebbe appunto esteso col suo emendamento anche all'anno 1868 ?

Ve lo dica per me, o Signori, il Conte di Cavour, il quale presentando nel 1852 avanti la Camera dei Deputati un progetto di legge per un aumento dell'imposta fondiaria così si esprimeva :

« Non dissimulava il Governo che per la somma varietà ed imperfezione degli attuali catasti il tributo prediale è assai lungi da quella giusta distribuzione

che sarebbe a desiderarsi; laonde il proposto aumento, quantunque per nulla sproporzionato nel suo complesso alla massa degli stabili, potrebbe tuttavia riuscire parzialmente più o meno grave ad alcuni Comuni e possessori, secondo le varie circostanze in cui si trovano. »

E perciò, a rendere meno sensibile questo danno, egli nel suo progetto proponeva diversi temperamenti. Ma, o Signori, la Commissione, della quale fu Relatore il compianto Senatore conte Di Revel, sapete che cosa rispose a questo progetto di legge? Lo respinse, e lo respinse perchè si trattava di stabilire un aumento di una imposta basata sopra allibramenti i quali non avevano alcun fondamento di giustizia e di equità.

Udite le parole del Senatore Di Revel:

« Entrando in questa disamina, la Commissione ritenne per costante in fatto, ciò che d'altronde consta per universale consenso, vale a dire che allo stato imperfetto e disordinato degli attuali catasti o di quelli altri qualsiasi mezzi stabiliti per l'assetto dell'imposta fondiaria, l'ineguaglianza del riparto di essa è così enorme non solo tra Provincia e Provincia, e Comune e Comune, ma eziandio fra proprietà e proprietà di uno stesso territorio, che, mentre per un dato fondo l'imposta sta in ragione di oltre un quinto della rendita, in un altro non ne rappresenta il ventesimo, senza tenere conto di quei fondi che, o non allibrati in origine o allibrati soltanto come incolti, non sono soggetti a tributo o non ne corrispondono che uno infimo, quantunque trovinsi in ora ridotti a florida coltura.... Ciononpertanto la Commissione consente unanime al principio che le fu guida nelle ulteriori sue risoluzioni, vale a dire che fino a tanto che dureranno le enormi disuguaglianze (si notino queste parole *enormi disuguaglianze*) che riscontransi nell'assetto e riparto dell'imposta fondiaria, non si potesse aderire a verun aumento di essa se non se sotto forma e per titolo di appunto alla somma necessaria per bilanciare le entrate colle spese; o in altri termini: che fintantochè non si saranno esauriti tutti gli altri mezzi di economia e di imposte per giungere a quel pareggio, non si potesse equamente chiedere al tributo prediale un concorso maggiore di quello che presta senza vieppiù accrescere l'ingiusto aggravio derivante dall'attuale anormale riparto del medesimo ».

Non sarà bello, non sarà scevro da inconvenienti se si vuole, il risultato delle consegne, ma mi pare che, sia molto meno lusinghiero lo stato anormale anteriore all'epoca del 1864, al quale alludono le parole del conte di Cavour e quelle del Senatore di Revel.

L'onorevole Senatore Farina ha citati alcuni fatti parziali per dimostrare l'infedeltà delle denunce; è giunto persino a dire che molte delle firme apposte alle petizioni presentate in Senato, e delle quali diede conto l'onorevole Relatore Porro, non meritano alcuna fede.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Io non entrerò certamente in una

disquisizione di fatti. È certo però che queste asserzioni possono essere contraddette da altre asserzioni, e perchè il Senato potesse profferire una giusta sentenza dovrebbe costituirsi in Tribunale e formare un vero processo.

Ad ogni modo gli dirò, senza badare alle firme della petizione dei Possidenti di Bricherasio ch'io ebbi l'onore di raccomandare al signor Ministro, che a me consta, che tutto il paese concorre in quella petizione, e che persone non solo rispettabili, ma venerande per nobiltà di carattere, per alta posizione e per meriti eminenti, desiderano e domandano che alla medesima sia data la dovuta ed aspettata soddisfazione.

Io per altro, desideroso di non porre incagli con emendamenti alla discussione e votazione di questa legge, non mi feci il paladino di quella petizione, non feci l'Orazio, che non mi sento da tanto, ma mi limitai a raccomandarla al Signor Ministro, perchè nella applicazione della stessa legge, volesse adottare tutti quei temperamenti amministrativi che gli fossero suggeriti dall'equità, e che fossero nel suo potere.

Ho detto che io non intendeva di entrare in una discussione finanziaria e massime in una materia di questa importanza; ma mi premeva di dire queste poche parole in appoggio ulteriore della petizione che io ebbi l'onore di raccomandare in una precedente seduta al Senato e al signor Ministro. Perciò io dichiaro che respingo l'emendamento dell'onorevole Senatore Saracco, e spero e confido che il Senato pure vorrà respingerlo anche in omaggio di un sistema voluto e sanzionato dalla legge del conguaglio provvisorio della imposta fondiaria del 1864, e confermato altresì dalla recente legge del Bilancio dell'entrata per l'anno 1868 del 13 febbraio del corrente anno 1868, del quale sistema l'emendamento dell'onorevole Saracco è una manifesta violazione.

Senatore Saracco. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente Ha la parola, ma lo prego di attenersi puramente al fatto personale.

Senatore Saracco. L'onorevole Senatore Chiesi mi ha lanciato severo rimprovero quasi ch'è avessi colle mie parole recato offesa alla Legge del 1864 ed accusato il Parlamento che pose mano a sanzionarla. Aspro ed amaro rimprovero codesto, al quale però non appartiene a me di rispondere, conciossiachè i Ministri che tengono il portafoglio delle Finanze si sono incaricati da assai tempo di rispondere in mia vece.

Quattro Ministri sono, i quali hanno presentato alla firma Sovrana provvedimenti e decreti perchè questa Legge ricevesse la sua esecuzione, e questi decreti e questi provvedimenti sono rimasti tutti lettera morta. Lo stesso attuale Signor Ministro ha creduto di compiere un atto di dovere, e certamente lo ha compiuto del meglio che ha saputo fare, presentando al Parlamento una serie di provvedimenti che furono tradotti in articoli di Legge, colla data del 13 febbraio 1868

ma Voi sapete, o Signori, che anche questa Legge non non ha approdato ad un pratico ed effettivo risultato. Epperò l'onorevole Ministro si è trovato in obbligo di venire al Parlamento, e di presentare un altro disegno di Legge perchè questa disgraziata, anzi disgraziatissima Legge del 1864, questa Legge che malgrado tutta la buona volontà del Parlamento, è stata un tizzone ardente lanciato nel paese, potesse in qualche maniera essere mandata ad effetto.

Ecco dunque che io non ho bisogno punto di rispondere alle parole di accusa del Senatore Chiesi, perocchè ha risposto abbastanza per me la esperienza di tanti anni inutilmente trascorsi, hanno risposto gli atti dei consigli provinciali ed ha parlato ancor più eloquentemente il Governo del Re che non ha saputo dare alla Legge quella pratica efficacia, che ancora le manca.

D'altronde, o Signori, che cosa siamo noi chiamati a compiere oggi stesso per volontà del Governo? o che io m'inganno a partito, o noi siamo chiamati ad emendare questa legge del 1864, della quale l'onorevole Chiesi ha pigliato con tanto ardore la difesa, e se questo noi facciamo, come volete togliere a me ed a qualunque altro che sieda in questo recinto il diritto di affermare che questa è una legge disgraziata, e disgraziata tanto che in vece di emendarla, faremmo per avventura assai meglio, se si pensasse ad abbandonarla intieramente?

Ma l'onorevole Senatore Chiesi è troppo giusto e troppo assennato perchè meglio avvisato non senta di dover ritirare le parole di rimprovero che oggi mi ha indirizzate; e poichè egli si è chiarito così caldo ammiratore della legge 14 luglio 1864, io spero ancora che in ossequio a quella legge si troverà condotto a modificare le proprie idee, e sceglierà di dare un voto d'approvazione alla proposta che egli ha così aspramente combattuta.

E valga il vero, perchè l'intero contingente assegnato al Compartimento Ligure-Piemontese possa essere distribuito nei modi e termini seguiti dalla legge del conguaglio, sa egli l'onorevole Senatore Chiesi quello che ancora rimane da fare?

Anzitutto conviene che l'onorevole Signor Ministro provveda a tutte le operazioni seguite dagli articoli 3 e 4 della legge; poi, ed allorquando il Ministro delle Finanze sulla base delle operazioni suddette, sentito il parere del Consiglio di Stato, e sentiti tutti i Consigli Provinciali interessati nell'argomento, avrà presi i necessari provvedimenti onde procedere al riparto dell'intero contingente, giustamente si potrà richiedere che tutta l'imposta venga distribuita fra i contribuenti di quel compartimento, sulla base delle seguite denunce. Ma siccome nessuna di queste operazioni è stata portata al suo termine, e ci troviamo tuttavia nel primo stadio seguita dalla legge, ossia non siamo usciti ancora dai confini del Comune o del Consorzio è cosa evidente che le antiche quote devono infrat-

tanto rimanere inalterate, e che nello stato presente di cose l'unico sistema a seguire è quello degli antichi allibramenti, che vienè proposto per gli anni anteriori 1863, 1866 e 1867.

Se malgrado ciò, l'onorevole Senatore Chiesi si sente ancora in vena di accusare qualcuno di aver mancato di rispetto alla legge ed al Parlamento io lo esorto a rivolgersi addirittura al Ministero, perocchè il primo ed il principale colpevole dovrebbe essere il Signor Ministro delle Finanze, il quale domandò egli stesso che nel 1867 il contingente venisse distribuito a forma degli antichi allibramenti, a malgrado che nel concetto fondamentale della legge del 1864 l'intero contingente d'imposta dovesse a partire dal 1866 essere distribuito non più alla ragione degli allibramenti ma in base delle individuali consegne. O convien dunque che per essere conseguente a se stesso l'onorevole Senatore Chiesi avvisi a rendere il suo voto in favore dell'emendamento che ho proposto, perchè consentaneo appunto alla lettera ed allo spirito della legge 14 luglio 1864, della quale si è fatto così strenuo difensore; o voglia con sua pace avvertire che quelle accuse che egli ha lanciato contro di me, non potrebbero mai arrivare al mio indirizzo, ma si ritorcerebbero naturalmente contro il Ministro, che io penso del resto non avesse egli nell'animo di accusare.

Un'ultima parola mi sia lecito di dire in risposta a quelle pronunziate dall'onorevole preopinante.

Il Senatore Chiesi è sceso in campo a difendere con molti argomenti il sistema delle denuncie, e nello scopo di dimostrare che questo era il sistema preferibile ad ogni altro per il riparto dell'imposta nel primo Compartimento catastale, citò parecchie autorità in favore della tesi che egli prese a sostenere, e specialmente quella per me, e per tutti voi autorevolissima, del compianto conte di Cavour. Io dubito assai che il Conte di Cavour volesse fare esperimenti di questo sistema che aveva dovuto subire per voto del Parlamento Subalpino nell'occasione che fu votata la legge delle patenti, e si affrettò indi a poco a mettere in disparte, quando fu votata un'altra legge sopra lo stesso argomento: ma se il Conte di Cavour visse anche oggi, e potesse farsi capace dei tristi risultati che si sono ottenuti dalle denuncie in materia di ricchezza fondiaria; se gli venisse dimostrato con quei validi argomenti addotti questa mane dall'onorevole mio amico il Senatore Farina, che le consegne hanno dato dei risultati assai più mostruosi di quelli che non presentano gli antichi catasti, io non dubito punto, che innanzi a così deplorabili risultati lo stesso Conte di Cavour avrebbe declinato da ogni pensiero di sanzionare così flagranti ingiustizie, e da uomo assennato qual era avrebbe ricusato di concedere autorità ed efficacia ad un sistema contro del quale protesta la pubblica coscienza, e si sollevano intere popolazioni.

Io spero, o Signori, che con queste parole mi sarò

purgato dalle accuse che mi lanciava l'onorevole Senatore Chiesi, e spero ancora che lo avrò indotto a mutare di consiglio.

Presidente. La parola è al Signor Ministro delle Finanze.

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Allora la parola è all'onorevole Senatore Farina per un fatto personale.

Senatore Farina. L'onor. Senatore Chiesi ha creduto opportuno di scagliarsi contro di me perchè io noverando, non tutte ma le due sole petizioni che esistono in favore del sistema, non delle denuncie in genere, ma di quelle praticate, ho asserito, che nullapoteva dire relativamente alla petizione di alcuni proprietari di Bricherasio, giacchè non aveva nessun dato nè per ammetterla nè per combatterla. Ho detto poi, che la petizione di Carmagnola era l'unico paladino riconoscibile, o controllabile per meglio dire. Per combatterla, addussi fatti, ed a questi fatti l'onorevole Chiesi ha detto che altri fatti si potevano contrapporre.

Ebbene io lo sfido a contrapporre questi fatti ed a mostrare che io ho asserito alcun che, che non sia perfettamente conforme ai documenti che ho letti e citati.

Dopo di ciò non rileverò ulteriormente le sue osservazioni.

Ciò, che ho detto, lo sostengo: l'ho desunto da dati autentici, ufficiali tutti, che ho letto, e che per conseguenza mi credeva in diritto d'invocare senza che nessuno si facesse lecito di dire che io ho asserito cose meno esatte. Se egli non può provare il contrario dei fatti che ho citati, io gli dico ch'egli non poteva asserire quello che ha asserito.

Senatore Chiesi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Chiesi. Io non ho messo in dubbio la buona fede dell'onorevole Senatore Farina; è troppo conosciuta la sua specchiata lealtà ed onoratezza com'è conosciuta la sua valentia nelle materie finanziarie, e nell'arte oratoria.

Io ho detto, che egli ha asserito fatti parziali, ai quali possono contrapporsi altri fatti in senso contrario, e che quando il Senato dovesse farsi giudice di questa discrepanza di fatti, bisognerebbe istituire un processo, onde il Senato potesse profferire la sentenza. Io sono intimamente persuaso, che l'onorevole Farina non ha detto parola di cui egli non sia assolutamente convinto e che egli tiene per verissimi i fatti da lui allegati.

Egli mi incita ad allegare altri fatti.

Ebbene, siccome io mi feci raccomandatore, non paladino, della petizione di Bricherasio, gli dirò, che da un prospetto comparativo del reparto del contingente d'imposta prediale per le Provincie del Piemonte e della Liguria pubblicato dal Ministero delle Finanze risulterebbe, che oggi quel Circondario sarebbe tassato

secondo le consegne già eseguite per L. 11,839 80, mentre per lo stato anteriore lo era per L. 27,670 74.

Vedono adunque, Signori, che ai dati messi in campo dall'onorevole Farina possono facilmente contrapporsi altri dati e fatti che meriterebbero certamente uno speciale e minuto esame, il quale importerebbe un lungo e difficile procedimento, onde il Senato potesse in questa selva intricata di fatti e di dati profferire una giusta ed imparziale sentenza.

Quanto all'onorevole Senatore Saracco egli mi ha accusato di aver lanciato una grave accusa contro di lui.

Egli stesso alla sua volta s'è fatto mio accusatore.

Onorevole Senator Saracco! L'accusa che io le mossi non viene da me, viene dalle parole che ella profferiva in Senato. Ella diceva: « la legge del 1864 non fu eseguita, non poteva esserlo, perchè conteneva un sistema assurdo. »

Io vi domando, o Signori, se queste parole non importino una grave accusa e contro la legge e contro il Parlamento che l'ha sanzionata.

Io dunque non mi sono fatto accusatore dell'onorevole Saracco, che troppo e ben giustamente rispetto; ma l'accusa l'ho desunta dalle stesse parole che egli ieri profferiva in pubblica seduta.

Senatore Farina. Non so veramente come io abbia potuto asserire qualche cosa dichiarando, che non asseriva niente; relativamente alla petizione di Bricerasio ho detto, che mi mancavano gli elementi per poterne fare un apprezzamento.

Dopo di che, non entrerei in alcuna rivista retrospettiva; mi contenterò di dire che se prima che i fatti le avessero mostrate erronee le consegne non si potevano credere illusioni, questa speranza non si può più conservare adesso che i fatti hanno parlato chiaramente.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori, al punto in cui è giunta la discussione a me pare necessario che il Senato sia inforinato dei precedenti di questa grave vertenza, affinchè esso possa facilmente giudicare, pronunziando il suo voto, quale sia veramente l'interesse che ha lo Stato in questa faccenda, e quale sia la miglior via per tutelare i diversi interessi che si trovano in urto nelle Provincie del primo Compartimento catastale.

Avanti di entrare in una esposizione che io cercherò di fare il più brevemente possibile, mi sia concesso di ringraziare l'onorevole Senatore Farina dell'attestato che egli si è compiaciuto darmi dello spirito di conciliazione, che io ho cercato di portare, tutte le volte che ho dovuto mettere le mani, in questa difficilissima materia.

Le cose che io sono per esporre spero condurranno il Senato sulla stessa via; su quella cioè di tentare di conciliare il più che sia possibile quei contraddittorii interessi.

Signori, l'onorevole Farina incominciava il suo discorso con alcune citazioni della legge del conguaglio

del 1864: mi è necessario di seguirlo su codesto terreno, che è veramente il punto più importante della questione, che si agita adesso in quest'Aula.

Quando si trattò di fare il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria fra le diverse Provincie del Regno, e per meglio dire fra i diversi Compartimenti catastali, nessuno può aver dimenticato gli ostacoli che allora si temevano, e come uno dei maggiori fosse l'aggravio considerevole che ascendeva, parmi a più del 50 per cento, sopra le Provincie di quel primo Compartimento; lochè sembrava cosa di difficile applicazione; e voi rammenterete, o Signori, le discussioni che allora si sollevarono.

Fu detto in quell'occasione (cosa che si è detta anche dopo e si era pur detta prima, come ha rammentato l'onorevole Senatore Chiesi) che i catasti di quelle provincie erano talmente sperequati, che un aggravio alla fondiaria era cosa quasi impossibile, e gli articoli 3, 4 e 5 della legge del conguaglio furono intesi a trovare un mezzo per eseguire nell'interno di quelle Provincie una perequazione tra Comuni e Comuni, e tra individui ed individui, onde fosse possibile ai contribuenti di sopportare l'aumento che loro veniva imposto. Verrò a dire ora quali furono le disposizioni di cotesta legge; ma prima di entrare nei particolari, io sento il dovere di dichiarare solennemente al Senato che essendo giunto nuovo in mezzo a questa vertenza già invelenita, e quando già la confusione era ad un punto troppo avanzato, io non intendo portare un giudizio sopra il merito del sistema delle consegne applicato all'imposta fondiaria: io mi riservo su questo proposito di esporre francamente la mia opinione al Senato quando presenterò un progetto di legge definitivo sopra l'imposta fondiaria; intanto, fatta questa riserva, procedo avanti nella mia esposizione.

La legge, adunque, del conguaglio coi tre primi articoli stabiliva queste diverse disposizioni: ordinava che pel 1864 l'aumento di imposta fosse ripartito nel Compartimento Numero 1 in contingenti speciali tra i Comuni ed i Consorzi in ragione della quota che allora pagavano, vale a dire in ragione degli antichi allibramenti. Fatto tale riparto dei contingenti speciali fra i Comuni ed i Consorzi, ordinava che il riparto poi tra i contribuenti di questi contingenti speciali Comunali e Consorziali si facesse in proporzione della rendita denunciata ed accertata.

Come ho avvertito, era soltanto l'aumento di imposta, che doveva esser in tal modo repartito, imperocchè la cifra antica dell'imposta fondiaria continuava ad essere per l'anno 1864 repartita nel modo antico fra i contribuenti di quelle Provincie.

Arrivati al 1865 la legge prescriveva: « che l'aumento d'imposta, (tenuta sempre ferma la distribuzione dell'antica cifra d'imposta nel modo antico), l'aumento d'imposta fosse distribuito in contingenti provinciali, in proporzione della rendita netta determinata per via di denuncia; ed i Consigli provinciali dove-

vano cotesta rendita netta, così ripartita in contingenti provinciali proporzionali alla cifra della rendita denunziata, dovevano, dico, sulla proposta degli agenti delle finanze, e colle norme stabilite da un decreto reale, ripartirla tra i Comuni ed i Consorzi della provincia. »

Poi si voleva: « che l'aumento d'imposta così ripartita in nuovi contingenti comunali o consorziali, si fosse distribuito in ragione della rendita netta dei contribuenti, determinata nell'anno precedente, salvo quelle rettifiche che ad istanza degli interessati, e degli agenti delle finanze fossero state ammesse dalle Commissioni. »

Dunque, riepilogando, si trattava sempre del modo di distribuire nei primi due anni l'aumento, imperocchè nei primi due anni si teneva ferma la distribuzione dell'antica tassa, e nel primo anno l'aumento si distribuiva tra i Comuni ed i Consorzi in contingenti speciali proporzionali ai risultati degli antichi allibramenti, per poi suddividere fra i contribuenti questi contingenti speciali in ragione della rendita consegnata. Nel secondo anno invece, si stabiliva l'aumento totale provinciale in proporzione delle rendite accertate, e si continuava la divisione, fra i comuni e consorzi e contribuenti, sempre in ragione della rendita consegnata.

La legge (ometto di accennare un'ultima alinea del 4° articolo di cui parlerò in appresso) la legge, per l'anno 1866, ordinava coll'articolo 5: « che il Ministro delle Finanze, sulla base di queste precedenti operazioni, e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali, e presunti, sentiti i Consigli provinciali, sentito il Consiglio di Stato, deliberasse il riparto generale di tutti i contingenti senza più separare l'antica tassa dall'aumento sopravvenuto tra tutti i contribuenti di quel compartimento. »

La legge, agli occhi miei, si proponeva così di condurre gradatamente i diversi contribuenti di quel Compartimento ad un livello comune.

Evidentemente nel primo anno, quando si lasciava intatta la vecchia distribuzione della imposta che per l'addietro si pagava; quando l'aumento si ripartiva in contingenti comunali in base degli antichi allibramenti, non si faceva una perequazione, ma si cominciava intanto ad avvicinarsi; e per venire ad una quota fissa, si faceva la perequazione nell'interno dei Comuni, o dei Consorzi, ordinando che sarebbero stati distribuiti gli aumenti di tassa in proporzione delle rendite accertate, si arrivava al secondo anno e si faceva il riparto dei contingenti provinciali dell'aumento in ragione di queste denunce per poi scendere al riparto parziale; e per l'ultimo anno il Ministro delle Finanze, uditi i Consigli provinciali, udito il Consiglio di Stato, doveva condurre tutti al livello comune. Erano dunque tre anni che la legge voleva impiegare per giungere dall'antica sperequazione a questo livellamento universale.

È verissimo che in primo luogo accadde un fatto

che la legge prevedeva; accadde che le operazioni prescritte non furono compiute nel voluto tempo; all'articolo 4 la legge aveva prescritto: « nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali. »

Dunque se ai 20 novembre del 1864 non si erano fatte le operazioni prescritte dalla legge, non si eseguiva più quello che essa prescriveva ma invece si distribuiva la tassa intiera in ragione degli antichi allibramenti, lo stesso pel 20 novembre 1865.

E qui mi piace avvertire che tale inciso è posto in questa legge dopo che si è parlato della operazione del 1864 e 1865 e prima che si parli di quelle del 1866; il che manifestamente spiega come il legislatore intendeva applicare queste disposizioni a questi soli due anni; ho creduto di fare quest'avvertenza imperocchè mi è sembrato che una diversità di intelligenza passi tra me e l'onorevole Senatore Farina su questo rapporto. Ma su di ciò avrò luogo di trattenermi più avanti.

Signori, allorchè io ebbi l'onore di assumere il portafoglio delle Finanze, non solo le operazioni non erano state terminate al 20 novembre 1864, ma neppure al 20 novembre 1865, nè ad altra data.

Era stata fatta soltanto l'operazione dell'accertamento della rendita sulle denunce della quale si fece uso per l'occasione del prestito forzoso.

Io non abuserò della pazienza del Senato raccontandogli minutamente tutti i diversi provvedimenti presi dai miei antecessori per tentare di applicare questa legge; ciò esigerebbe molto tempo e mi obbligherebbe poi ad entrare in una discussione sopra i criteri che guidarono gli onorevoli Ministri delle Finanze miei predecessori nella formazione dei loro decreti e dei loro regolamenti; mi limiterò a parlare di quel decreto che porta la mia firma.

Giunto al Ministero sullo scorcio dell'anno 1867 io vivamente mi preoccupai di questa grave questione della imposta fondiaria sul primo Compartimento catastale, e non dissimulo al Senato che parecchie settimane mi occorsero per arrivare a formarmene un'idea chiara.

Quando mi sembrò di avere afferrato il vero stato delle cose, mi accinsi a rendermi bene conto di quello che la legge del conguaglio voleva, e degli effetti che essa o materialmente o virtualmente aveva dovuto produrre. È vero che una disposizione legislativa posteriore prorogava di un anno tutti i termini che risultano dagli articoli che ho testè letti; per altro si poteva dubitare se codesta legge intendesse prorogare di un anno gli effetti delle operazioni, o soltanto i termini delle operazioni medesime; ed io che rifuggivo, come rifuggo tuttora, dal dare alle leggi una intelligenza retroattiva, credetti dovere interpretare codesta legge come se fosse intesa a prorogare unicamente le operazioni, senza prorogare gli effetti della legge del

1864. In sostanza, o signori, mi parve che quelle operazioni, che non erano state fatte, si dovessero fare, e che ci dovessimo ormai proporre di applicare l'articolo 5 della legge del conguaglio. Considerata adunque la disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 4 in questo senso, che cioè, ove le operazioni non fossero terminate al 20 novembre del 1864 e del 1865, si intendesse per quei due anni che il riparto generale dovesse esser fatto in ragione degli antichi allibramenti, il decreto del 13 febbraio che porta la mia firma prescriveva che la fondiaria pel 1865 nel compartimento Piemontese e Ligure fosse intanto ripartita sopra le basi degli antichi allibramenti.

E qui mi conviene aggiungere una circostanza che è bene che il Senato conosca. In questi anni naturalmente non era cessato in Piemonte e nella Liguria il pagamento della imposta prediale, la quale si era continuata a riscuotere, e si riscuoteva provvisoriamente in ragione degli antichi allibramenti, salvo a conteggiarsi a fine d'anno.

Tale conteggio alla fine d'anno, da un anno all'altro costituiva e costituisce ancora tutti i contribuenti di quelle provincie come altrettanti correntisti, che hanno cioè conto corrente col governo a proposito del pagamento della imposta, essi fanno delle anticipazioni sulle quali bisognerà poi calcolare quello che resta loro a pagare, o che hanno pagato di troppo per regolarizzare i conti alla fine di ciascun anno. Lascio considerare al Senato che razza di confusione nasce da un simile stato di cose. Ciò premesso andiamo avanti.

Col decreto a lungo del 13 febbraio per mezzo del quale ho per lo meno saldati i conti a tutto il 1865, io mi proponevo di fare per il 1866 e per il 1867 le operazioni volute dall'articolo 5, e di fare questo riparto generale per opera del Ministero delle Finanze uditi i Consigli provinciali, udito il Consiglio di Stato. Fu allora immaginato di preparare questa operazione colle stesse norme volute dalla legge del conguaglio, cioè fare i riparti speciali di ciaschedun comune e ciaschedun consorzio a norma degli antichi allibramenti, di fare i riparti di ciascheduna provincia, di ciaschedun comune e di ciaschedun consorzio in ragione delle denunce ormai fatte, e, secondo prescrive l'art. 4, consultare sopra questo riparto i Consigli provinciali.

Nacque da codesto concetto il lavoro di cui hanno tenuto parola gli onorevoli preopinanti, lavoro che consiste appunto in questo, cioè: di raffrontare i risultati di un riparto con quelli dell'altro: convocati quindi i Consigli provinciali per l'effetto del Decreto stesso si invitarono a stabilire essi medesimi in quali comuni si dovessero rettificare le rendite, in quali comuni si dovesse tornar sopra alle operazioni fatte al fine di correggere questo riparto fatto per denunce in modo che vi si potesse fondar sopra quel riparto generale, che deve farsi secondo l'articolo 5 dal Ministero delle Finanze.

L'operazione andò avanti e furono convocati i con-

sigli provinciali, i quali messisi all'opera con grandissima alacrità, forse caddero nell'inconveniente di entrare anche a discutere le disposizioni della legge esistente ed interpretarla diversamente; nacquero quistioni di interpretazione, le quali trassero le cose in lungo. Aggiungete che le operazioni stesse che si erano compiute avevano dovuto far prolungare il tempo prima stabilito, e fatto perdere una buona parte di quest'anno.

Le quistioni sollevate nei Consigli provinciali li condussero ad indirizzarmi diverse proposte di provvedimenti, i quali più o meno tendevano a perfezionare l'opera, ma in sostanza tendevano a farmi deviare da quella linea, che io mi era prefissa.

Arrivati a questo punto, o Signori, due sole vie rimanevano aperte. Una sola provincia aveva veramente intraprese le verifiche delle denunce per cercare di ordinare il suo riparto; per le altre erano scaduti tutti i termini stabiliti col Decreto del 13 febbraio; ed io avrei potuto procedere oltre e fare arbitrariamente il riparto di tutta l'imposta.

L'onorevole Saracco mi fa un cenno, quasi che egli credesse che questa sarebbe stata la vera via che io avrei dovuto seguire; ed io concordo con lui, che per lo meno questa sarebbe stata la via più breve per troncare la quistione. Gli faccio però osservare, e faccio osservare al Senato che io dovetti considerare una difficoltà grave che probabilmente mi si sarebbe parata davanti, difficoltà che si era presentata ai miei predecessori, segnatamente all'ultimo.

Naturalmente si sarebbe trattato allora di portare veramente ad effetto il Decreto del 13 febbraio fino alla quota dei contribuenti, fino alla riscossione della tassa.

Ora, o Signori, i miei predecessori si erano tutti trovati fermati da sentenze di tribunali in questa via. L'onorevole Rattazzi, che in ultimo fece un tentativo in questo senso, emanò un decreto col quale si modificava la legge esistente, ma in fondo era un decreto fatto in tempo di Parlamento chiuso, un decreto che doveva essere convertito in legge. L'onorevole Rattazzi si trovò a questo fatto, che i tribunali dichiararono quel decreto non applicabile, e così esonerarono i contribuenti dal pagare secondo le basi nel decreto stesso stabilite.

Ora, io ho temuto che qualche cosa di simile potesse avvenire anche a me, per quanto io avessi cercato di attenermi il più strettamente possibile nei limiti della legge. Che anche il mio decreto non fosse esattamente concorde colle leggi vigenti, già era stato detto in parecchi dei Consigli Provinciali, e poco ci voleva a venire a sostenerlo davanti ai tribunali. Quindi per evitare queste difficoltà io porsi l'orecchie ai deputati di quelle provincie i quali mi suggerivano, che non si potesse veramente definitivamente uscire da questo imbarazzo senza un atto parlamentare.

Eccovi detto adesso in poche parole o almeno il più brevemente e chiaramente che da me si sia potuto,

come io sia stato condotto, non a proporre veramente un progetto di legge, ma ad accettarlo.

A presentare questo progetto di legge io non mi adattai per la ragione che essendomi consigliato cogli onorevoli personaggi, i quali mi avevano suggerito da principio un sistema analogo a questo, io mi riserbai di presentarlo alla Camera qualora vi fossi eccitato da vera e diretta domanda dei Consigli provinciali.

Queste domande non vennero ed io mi limitai allora ad accettare una proposta, quando venne fuori d'iniziativa parlamentare.

Ora, al punto in cui siamo, essendo prevalsa l'idea che io stesso divideva, che, cioè, per giungere veramente allo scopo di terminare questa pendenza un atto del Parlamento era necessario, era naturale che tali disposizioni si aggiungessero a questa legge, la quale non aveva altro scopo che di aumentare di un nuovo decimo l'imposta diretta. Anzi sarebbe sembrato strano che fatta una legge a questo fine non si fosse pensato a provvedere onde l'esazione della fondiaria si regolarizzasse nel primo Compartimento; cosa che era di estrema necessità.

Questi concetti che io ho avuto l'onore di esporre al Senato, e che erano allo studio sul principio di questo anno condussero allora ad emanare quel terzo articolo della legge del bilancio che io ebbi l'onore ieri di citare. Gli onorevoli componenti la Commissione di Finanza ricorderanno come, sorta una viva discussione sul disposto dell'articolo 3° di quella legge io facessi allora presso a poco un'esposizione consimile a quella che ho avuto l'onore di fare in questo momento al Senato, per dimostrare qual era il concetto, quale lo scopo dell'art. 3. Pure, o Signori, il progetto di legge che vi sta davanti fa un passo di più.

Questo progetto non si ferma al 1865 per la distribuzione dell'imposta secondo gli antichi allibramenti; essa fa nelle stesse forme la distribuzione dell'imposta del 1866, e di quella del 1867.

Evidentemente, o Signori, questo non avrei potuto fare io; non avrebbe potuto farlo il Governo mediante un Decreto reale. Quest'atto è una modificazione profonda della legge del conguaglio, ed una tale modificazione non poteva farsi senza un atto del Parlamento. Pure nello stato che io vi ho testè dipinto, nello stato di confusione che nasce da quei conti correnti dei contribuenti del Compartimento primo, evidentemente un modo semplicissimo e pur troppo doloroso se volete di troncane ogni questione, era, o Signori, di determinare che a tutto l'anno scaduto del 1867 tutti ormai paghino sugli antichi allibramenti.

È una dura sentenza per taluni il dire in sostanza chi ha avuto ha avuto. Ma, Signori, evidentemente se questo era necessario di fare per le somme già pagate, voi capirete come vivissime resistenze si trovassero a prolungare indefinitamente questo sistema, a continuare indefinitamente a gravare in quella tale proporzione, tanto lamentata in addietro, quelle popolazioni; molto

più poi dovendo aggiungersi con questa legge il nuovo decimo che viene a cadere sull'imposta fondiaria.

Ma a questo punto gli onorevoli preopinanti, e segnatamente l'onorevole Senatore Farina è venuto a dimostrarvi, che i riparti che risulterebbero dalle consegne contengono tali errori, tale sperquazione da non essere paragonabile a quella derivante dagli antichi allibramenti. Egli ha detto che non è possibile neppure rettificare gli errori che derivano da quest'operazione.

Se io fossi convinto che la operazione fatta sulle consegne della rendita individua fosse veramente tale, che non si rendesse possibile in alcun modo rettificarla, allora Signori io non vedrei che un modo, abbandonarla affatto, per venire a determinare con una nuova legge un altro modo di stabilire il riparto. Ma, o Signori, malgrado le cose dette da tante parti, io confesso francamente al Senato di avere la convinzione che con questo riparto convenientemente modificato si possa andare avanti un paio d'anni.

Di questa mia convinzione io dirò brevemente le ragioni al Senato.

In sostanza, Signori, cosa sono queste consegne? Sono la prima operazione; le ulteriori operazioni correttive, che la legge del conguaglio voleva, non sono state fatte ancora. Noi dunque diremo, che la legge del conguaglio non ha dati i suoi risultati, che le consegne non sono riuscite mentre ancora non abbiamo eseguite tutte le prescrizioni di quella legge perchè queste consegne si perfezionassero, perchè conducessero a dare risultati giusti e convenienti?

A me parve di no, e siccome nel concetto mio io aveva tentato di ottenere la correzione di queste consegne mediante il decreto 13 febbraio, così oggi io spero di poterla ottenere più efficacemente con una legge, e come dirò or ora, colla legge che vi sta davanti.

Gli esempi, o Signori, che si vanno adducendo per provare gli errori di queste consegne, confesso, che a me non appaiono affatto concludenti.

Ieri l'onorevole Saracco vi citava un Comune, che da 600 lire d'imposta passerebbe a sopportarne 19,000 lire.

Io nel rispondergli lo pregava però di dirmi la superficie, e la popolazione di questo Comune, le quali cose sembra non siasi potute riscontrare dall'onorevole Farina neppure per dirle stamane.

Ma io ne ho ricercato, ed ecco i risultati che avrei trovato.

Si tratta del Comune di Santo Stefano d'Avoto.

Il medesimo ha 16,343 ettari, e pagava 600 lire, e così pagava 4 centesimi per ettaro: adesso pagando in complesso 19,000, paga L. 1.18 per ettaro.

La tassa non mi pare gravosa: forse lo sarà imperocchè si dice, che le condizioni di quel Comune sono assai miserabili, e che è un Comune alpestre e poco produttivo. Però facendo qualche ricerca, si trova che

in quel Comune vi sono 5136 abitanti: (almeno vi erano nel 1861) il che farebbe che l'antica tassa è in media di 12 centesimi per abitante, e che la nuova sarebbe di L. 3.76 per abitante.

La rendita accertata di questo Comune, (anche quella era un'ispezione che valeva la pena di fare) la rendita accertata mercè le denunzie, è di 117,000 lire che ragguagliate a 16,000 ettari darebbe circa 7 lire per ettaro.

È vero, che la popolazione specifica di quel Comune è delle più basse: si tratta di 32 abitanti per chilometro quadrato: ma tutt'insieme io mi rendo conto di questa differenza dell'imposta.

Il Comune di Santo Stefano non pagava niente: pagava forse qualche tassarella antica come una specie di fuocatico o testatico, che era rimasta lì: adesso lo tassiamo come gli altri e paga molto più di prima: non bisogna dunque lasciarsi trascinare da questi esempi peculiari; bisogna guardare all'insieme delle cose.

Se il Comune di Santo Stefano d'Aveto ha veramente denunziate quelle sue 117 mila lire, cioè circa 7 lire di rendita per ettaro non è una somma troppo forte....

Senatore Farina. È stato un errore e fu corretto.

Ministro delle Finanze. Ma io ammetto che vi sia stato errore, vuol dire che le 7 lire diventano 10 od 11; insomma non si tratta di una somma enorme; ma io cerco che si corregga codesto errore e che si arrivi ad una distribuzione la più possibile perequata. Ora, il problema da proporsi mi pare sia risolto, se veramente noi abbiamo speranza di raggiungere questo scopo, colla legge che ci sta davanti.

Scendo adesso a dire due parole intorno a questa legge, la quale non si occupa più degli anni 1865, 66 e 67. A tutto il 1867 il riparto si è fatto sugli antichi allibramenti; chi ha avuto ha avuto.

Comincio a dire qualche cosa dell'art. 9, a cui l'onorevole Saracco vorrebbe fare un emendamento aggiungendo il 1868 agli anni, per i quali la tassa si ripartisce sugli antichi allibramenti.

In quest'articolo è dichiarato che il contingente totale d'imposta sarà ripartito fra le provincie giusta la Tabella A annessa alla presente legge. E qui comincia la questione. Cosa significa ripartire un contingente totale d'imposta giusta la Tabella A? Significa ripartire le vecchie e le nuove imposte tra diverse Provincie in proporzione delle cifre risultanti dalle denunzie attuali, quali risultano dal prospetto che si è pubblicato.

Ora spiegherò il concetto degli autori di questa disposizione.

È opinione generale che le denunzie sieno abbastanza sperequate in diverse parti; ma che sotto sopra, la somma totale di queste denunzie non sia tanto lontana dal vero; che vi possano essere sperequazioni tra Comuni e Comuni, tra individui e individui, ma che la somma totale, Provincia per Provincia, non sia troppo lontana dal vero.

Noi abbiamo un dato su cui si crede di poter basare questa convinzione, ed è il seguente.

Le operazioni del conguaglio tra tutte le Provincie del Regno portarono a ritenere, che l'imposta qual è stabilita dalla legge del conguaglio, giungesse a circa il 12 1/2 0/0 per l'universalità dei contribuenti.

Intendo l'imposta erariale, l'imposta principale.

Ora, desumendo il risultato generale di queste denunzie, si è trovato il totale di 119 milioni, e ragguagliando questa rendita denunziata al contingente d'imposta che dovrebbero pagare queste Provincie, si è trovato un'aliquota dell'11,72 0/0; meno ancora di quel 12 1/2 0/0, che il legislatore aveva attribuito a tutta l'Italia.

Qui dunque si è ritenuto che tali denunzie in certo modo confermassero il giudizio fatto colle operazioni del conguaglio; ma questo, intendiamoci bene, non esclude già che degli errori, e degli errori gravi, e delle gravi sperequazioni che coi confronti possono sollevare giustissimi reclami, non esistano dentro a questa somma totale di 119 milioni.

D'altra parte poi, o Signori, parliamo spassionatamente, come credere che dalla somma totale delle denunzie sia uscita una cifra di rendita superiore sottoposta a quella effettiva, a quella vera di tutto un compartimento?

Io confesso che a questa idea non mi so adattare.

Mi si dice, e lo dicono gli onorevoli oppositori, che vi sono commissioni, le quali hanno aggravato, hanno accresciuto di un terzo l'imposta di circondari interi, di interi comuni: io lo credo, e ne sono convintissimo, precisamente per questo il mio scopo primo si è di cercar di rettificare le denunzie. Ma io sono altresì convinto che queste sono eccezioni, più o meno numerose, ma pur sempre eccezioni.

Imperocchè, o signori a chi è stato attribuito tale diritto di rivedere e rettificare le denunzie, la prima volta? Alle commissioni elettive scelte, nominate dagli stessi interessati.

E che queste commissioni elette dagli interessati abbiano talmente subita la pressione dell'agente delle tasse, che non è poi un personaggio di così grande autorità, da indursi ad aggravare, ingiustamente tutti i loro concittadini, confesso, ripeto, che non me ne so persuadere; e questo fatto non può essere che una eccezione, che del resto ammetto, e per togliere la quale desidero appunto la rettifica di codeste denunzie.

E difatti a cosa tende questa legge?

Essa prescrive appunto all'articolo 13 un sistema più sollecito di quello della legge del conguaglio per arrivare alla rettifica delle denunzie; un sistema nel quale resta sempre una grande garanzia per gli interessi locali, imperocchè in quelle Commissioni, dalla legge prescritte, l'elemento governativo rimane sempre in minoranza.

Parmi adunque che vi sia da una parte la garanzia del Governo che le operazioni procederanno sollecita-

mente; come parmi pure siavi quella degli interessi locali, che nessuna ingiustizia sarà fatta, nessun richiamo trascurato, nessuna disuguaglianza volontariamente lasciata sussistere.

Faccio poi notare al Senato un'altra particolarità.

Ho detto dapprima come la legge del conguaglio avesse inteso di procedere gradatamente al perfezionamento del riparto: evidentemente questo non si può fare adesso, e bisogna adottare una via più spedita, e questa legge ammette qualche cosa di simile.

Essa comincia infatti per l'anno 1868 a stabilire, che i riparti nell'interno delle Provincie si faranno dietro la rettificazione delle denunzie, e per il 1869 poi, dice che il Ministro di Finanze potrà rivedere tutte le operazioni di riparto e rettificarlo previo il parere dei Consigli provinciali, e del Consiglio di Stato.

È vero che il progetto anche in cotesta occasione tien fermi i contingenti provinciali; ma, Signori, non bisogna dimenticare, ciò che più volte ho detto, che questa legge è provvisoria, per questi soli due anni; è una legge dalla cui esecuzione si ricaveranno poi elementi per procedere via via con sempre maggior giustizia ed esattezza; ed io dichiaro di non assumere impegno che, nella legge che avrò l'onore di presentare, la base di sistemazione d'imposta fondiaria sia il principio stesso che informi questa legge che ho avuto l'onore di discutere innanzi al Senato. Io non prendo l'impegno che il sistema a cui s'informerà la nuova legge, sia quello delle denunzie; ma intanto mi basta constatare che in quanto questa legge prescrive, essa non si occupa che di questi due anni lasciando che l'avvenire introduca miglioramenti, mediante quelle leggi che il Governo e il Parlamento crederanno opportuno di emanare.

Signori! la fissazione dei contingenti provinciali non è cosa che manchi affatto di buone ragioni, imperocchè da essa si otterrà facilmente la rettifica interna di ciascuna Provincia, allorchè in ciascuna Provincia non si spererà più con denunzie, un poco al di sotto del vero, di gettare il carico sulle Provincie vicine; è quindi interessante per quegli stessi Circondari, per quelle stesse Provincie, di togliersi queste ragioni di dissidenze, queste ragioni di difficoltà; essa d'altronde è provvisoria e può condurre ad una buona perequazione e suddivisione nell'interno di ciascuna Provincia.

A questo punto io debbo fare un'osservazione.

Voi avete inteso l'onorevole Farina il quale, nel caso in cui l'emendamento dell'onorevole Saracco non fosse accolto, avvertiva come egli si arrenderebbe alle disposizioni dell'articolo 13, salvo qualche dilucidazione e qualche correzione. Io come non ho rifiutato l'emendamento che la Commissione ha proposto, non mi rifiuto ad accettare qualunque rettificazione sullo stesso; per altro confesso che non ne saprei vedere l'assoluta necessità.

L'argomento, se ho bene afferrato il concetto del-

l'onorevole Farina, l'argomento che lo conduce a domandare delle rettificazioni, è questo.

L'articolo 13 indubitatamente conduce, come diceva ieri, a diminuire gl'introiti della finanza.

È certo che il tesoro non incasserà le stesse somme, che incasserebbe se il contingente fosse ripartito tutto sugli antichi allibramenti, o tutto sopra le consegne.

Vi saranno probabilmente tra i primi che avranno terminate le operazioni, dei luoghi dove le consegne danno un vantaggio maggiore; vi saranno, tra i rimasti addietro a farle, dei luoghi dove gli antichi allibramenti erano a vantaggio dei contribuenti.

Sotto sopra infine, qualche diminuzione vi sarà; ma, o Signori, l'onorevole Farina diceva se questa diminuzione voi vi attendete e la tollerate, perchè nell'articolo 10 si dirà che il contingente totale d'imposta sarà ripartito fra le provincie a norma della tabella A? Qui bisogna distinguere. Il contingente totale d'imposta serve a due scopi; serve a fare il riparto e ad assegnare a ciascuno la sua quota d'imposta e serve poi ad esigere.

Io col modificare l'art. 10 non vorrei che si riuscisse ad intorbidare le operazioni del riparto. Egli è evidente che quando le disposizioni dell'art. 13 portino a questa conseguenza, che quel contingente intero non si incasserà, bisogna pure mantenere quelle divisioni di contingenti affinchè possano servire al riparto fra i Comuni e al riparto fra i proprietari, laddove soprattutto non sono terminate le operazioni.

Quindi non potrei accettare la soppressione dell'articolo 10, come non credo che questo articolo danneggi affatto il disposto dell'articolo 13, molto meno poi credo che lo danneggi l'articolo 15, il quale si riferisce all'anno dopo; nel quale anno indubitatamente devono i contingenti essere esatti per intero, ed il Ministro delle Finanze, ricorrendo a quei mezzi che la legge gli ha dati, deve fare il riparto del contingente sopra tutto il Compartimento.

Ieri ebbi l'onore di accennare al Senato che avrei cercato di sottoporre qualche calcolo per mostrare che l'approvazione di questo articolo non sarebbe così grave come qualcheduno degli onorevoli preopinanti sembra temere. Io debbo dichiarare che non son neppure oggi in misura di presentare questi calcoli; e per farlo mi occorrevano notizie e dati dalle Direzioni Compartimentali del Piemonte, che fin ora non ho potuto procurarmi.

Ma, o Signori, nel sistema che ho l'onore di proporre, evidentemente gravi inconvenienti non vi saranno; imperocchè si tratta di ripartire l'intero contingente; e se è vero che vi sieno denunce superiori alla verità, se da un'altra parte è vero che in alcuni luoghi la tassa è lieve, rispetto agli antichi allibramenti, essa è molto più alta in altre parti raggugliata agli allibramenti medesimi; ed è probabile che queste ineguaglianze non porteranno una grande differenza nell'incasso totale.

D'altronde, o Signori, dopo le difficoltà incontrate in queste operazioni, se una perdita non grave può condurre intanto a sistemare la tassa fondiaria sopra una metà o sopra due terzi dei Comuni del Piemonte e della Liguria, io dichiaro francamente che crederei cotesta somma bene impiegata.

Poco più mi resta a dire, dopo tutto quello che ho avuto l'onore di esporre deve, se non erro, essere apparsa chiara al Senato l'opportunità di non modificare l'articolo 9 di questa legge; l'opportunità di non estendere anche al 1868 la tassazione in proporzione degli antichi allibramenti, l'opportunità per conseguenza di non accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Saracco.

Verranno nel corso della discussione di quest'articolo altri obbietti dei quali ho appena parlato, e sui quali mi spiegherò più estesamente nella discussione parziale degli articoli. Intanto intendo fin d'ora di assumere l'impegno di tener conto di tutto quanto da questa discussione potrà emergere d'importante, per farne tesoro nella occasione in cui si preparerà la legge definitiva sopra il riordinamento delle imposte dirette.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Dopo l'ampiezza di questa discussione, io mi limiterò a pochissime cose; avrei anzi rinunciato anche del tutto alla parola, se non fosse un certo riguardo di che ora toccherò.

Due dei nostri Colleghi hanno caldamente intrapresa la discussione sull'articolo di cui si tratta; tutti e due, appartenenti per la loro possidenza al Compartimento del quale ci occupiamo in questo articolo, hanno per così dire perorata la causa di tutti quei contribuenti i quali pagando prima meno che non fosse equo, riporterebbero dall'applicazione del nuovo sistema, desunto dalle denunzie, un aumento di contributo. Ora, mi è parso che fosse conveniente che almeno una voce sorgesse tra quelli, che per causa di possidenza appartengono a quelle provincie, che facesse presente al Senato anche l'interesse di quella parte di contribuenti che dal nuovo sistema devono avere qualche sollievo della maggiore imposta finora pagata.

Ieri, dall'onorevole Senatore Saracco si faceva questa questione: non saprei chi meriti di essere di preferenza preso in considerazione, se quelli che dal meno devono venire a pagare di più, o quegli altri, che dal più devono venire a pagar meno. In fatto però l'onorevole Saracco difese la causa di quelli che dovrebbero pagare qualche cosa di più di quello che pagavano prima: ma di ciò non faccio appunto né all'onorevole Saracco né agli altri, che hanno parlato in questo senso. Io ricordo sempre i versi del nostro vecchio amico Orazio, poichè tutti quelli che hanno studiato, hanno avuto per amico il vecchio Orazio:

Segnius irritant animos demissa per aures

Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus.

Capisco benissimo che chi si trova, per ragione di pos-

sidenza e di dimora, in un ambiente in cui predomina l'elemento dei contribuenti che devono pagare di più, ne sia più fortemente impressionato, e non veda per conseguenza che un lato della medaglia: ma vi sono quelli che versano in un ambiente diverso, e che più particolarmente hanno studiato il rovescio della medaglia medesima.

Io non dirò che pochissime cose. Perchè si desidera, perchè si vuole, perchè si cerca di ottenere questo nuovo riparto dell'imposta nel Compartimento Ligure-Piemontese?

Per le grandi sperequazioni che vi esistevano, e vi esistono tuttavia nell'interesse di quelli che erano più aggravati, anzichè di quelli che lo erano meno.

Infatti nel 1852, come vi ricordò l'onorevole Senatore Chiesi, e nel 64 come tutti sappiamo, e nel 68 come fu detto in questo stesso recinto, fra gli altri dall'onorevole Siotto Pintor, la gran difficoltà di ammettere un nuovo aumento di tassa sopra i fondi rustici, proviene appunto da questo, dal non aggravare cioè di nuovo quelli che più degli altri e ingiustamente sono stati aggravati finora. Per conseguenza io prego il Senato, che mentre sicuramente deve aver presente il caso di coloro che o per errore, o per malizia umana dalle denunce fossero troppo gravati, abbia anche presenti coloro che dal più che hanno pagato devono ora essere alquanto sollevati.

Il progetto di legge che è sottoposto ora alle deliberazioni del Senato già fa un certo torto, direi, a questi maggiori aggravati, giacchè li priva di quel beneficio che nei tre anni ora scorsi 65, 66 e 67 benchè parzialmente, avrebbero ottenuto dal sostituire il nuovo sistema al vecchio. Si tratta di finire, si tratta di venire ad un assetto qualunque; io accetto per il primo questo sacrificio.

Ma poichè nel 1868 siamo ancora in tempo, io credo che meriti qualche riguardo anche la posizione di coloro che da più di mezzo secolo (giacchè bisogna risalire al tempo anteriore all'editto del 1818 di Vittorio Emanuele 1) da più di mezzo secolo, dico, hanno continuato a pagare tanto più di quello, che onestamente avrebbero dovuto pagare.

Aggiungo ancora poche parole. Se avessimo a fronte interamente i due sistemi, cioè da un lato la sperequazione antica, dall'altro la sperequazione nuova, io comprenderei benissimo che qualcuno potesse dire: sperequazione per sperequazione, stiamo ancora al vecchio, cui siamo avvezzi e non adottiamo il nuovo. Ma prego il Senato di riflettere che con questa legge non si tratta già di sostituire interamente; non abbiamo a fronte tutta la sperequazione nuova risultante dall'infelicità di molte fra le denunzie; ma abbiamo a fronte quel sistema di conciliazione che è contenuto nell'art. 13, mediante il quale coloro, che hanno sin qui pagato più di ciò che onestamente dovevano, cominceranno a risentirne qualche vantaggio; e d'altra parte coloro, che pagavano meno e che dovrebbero pa-

gare di più, avranno ancora una remora a questo aumento.

Questo principio di conciliazione, al quale subordinatamente aderì anche il mio amico e collega Farina, io credo che debba persuadere il Senato a non accettare l'emendamento del signor Senatore Saracco, il quale renderebbe impossibile l'adozione dell'art. 13, il cui spirito conciliativo fu perfino tenuto in buon conto dagli avversarii.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Senatore Balbi-Piovera. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Al punto in cui è giunta, Signori Senatori, la discussione, sarebbe veramente superflua qualche parola che io potessi aggiungere al lucidissimo discorso dell'onorevole Ministro delle Finanze. Egli non ha dissimulato nulla, egli ha raccontato la storia degli impedimenti che si sono frapposti all'applicazione, quanto al compartimento Ligure-Piemontese, della legge del 1864. Ha detto che il temperamento di cui ora si tratta, il quale produce indubbiamente un'altra sperequazione in quel Compartimento, racchiude tuttavia una iniziativa del conguaglio definitivo, cioè della perequazione interna della fondiaria di quel Compartimento.

E si contenta egli stesso che l'erario venga a far perdita di qualche somma, che crede non ingente, e che sapremo quando si sarà verificata, purchè sia dato principio alla interna perequazione del Compartimento Ligure-Piemontese.

Tutto quanto si è detto della legge del 1864 non può riferirsi, che alle difficoltà incontrate nell'applicarla al Compartimento Ligure-Piemontese; poichè, del resto, bene o male la legge è stata generalmente applicata: e quelle difficoltà furono dibattute in seno della Commissione eletta dalla Camera dei Deputati per la legge di perequazione, della qual Commissione io ebbi l'onore di essere il Presidente. Quelle difficoltà erano vere; ma si giudicò che non convenisse abbandonare un progetto di legge universalmente reclamato, solo perchè in una regione d'Italia era difficile la sua applicazione.

La Commissione, la Camera e poi il Senato prescelsero di affrontare anzi le difficoltà, e trovar modo di superarle con ispeciali temperamenti.

Questi temperamenti, è pur troppo vero, in quattro anni non hanno prodotto gli effetti desiderati.

Se vi fossero già molti Comuni, o qualche Circondario o Provincia in cui la rendita delle denuncie fosse accertata, perchè la legge non vuole le sole denuncie, ma vuole la rendita accertata, non vi sarebbe più forse alcuna esitanza ad accettare l'emendamento proposto della Commissione d'accordo col Ministro, ma l'accertamento è operazione ancora da farsi.

Siamo noi certi che per la fine dell'anno questa operazione sia non dico compiuta, ma almeno portata ai 2/3, come se lo augura il signor Ministro delle fi-

nanza? In questo caso la cosa potrebbe anche andare, anche la perdita di qualche centinaio di migliaia di lire, che alcuni dicono milioni, potrebbe tollerarsi, perchè si avrebbe un avviamento per terminare definitivamente una questione spinosissima non solo per quelli a cui riguarda; ma per tutta Italia, che di mal animo vede una legge, e una legge di quella natura eseguita dappertutto e non eseguita in una sola regione.

Per verità io farei buon viso all'emendamento Saracco, il quale esclude quest'altra sperequazione, cioè che nell'anno 1868 vi saranno alcuni che pagano sopra una quota, altri sopra un'altra quota; e ciò con qualche ferita al contingente da ripartirsi.

Il Ministro afferma che la ferita verrebbe rimarginata, allorchè, compiuto l'accertamento delle rendite si farà una ripartizione complessiva in modo, che del contingente non si perda un centesimo.

Questo è certo che l'ammirabile discorso dell'onorevole Ministro non lascia nessuna incertezza: le cose vi sono dette tali quali sono; sta alla coscienza dei Senatori il decidere, se convenga meglio accettare l'emendamento della Commissione all'articolo 13, o quello del Senatore Saracco all'articolo 9.

Presidente. Dieci Senatori sottoscritti avendo domandata la chiusura della discussione debbo metterla ai voti:

Chi approva la chiusura della discussione sull'art. 9, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

La parola è al Senatore Porro Relatore.

Senatore Porro, Relatore. Dirò pochissime parole, ma credo bene di chiarire la persuasione della Commissione in merito all'emendamento dell'articolo 9 proposto dall'onorevole Senatore Saracco. Si disse che quell'emendamento era accolto dalla Commissione di Finanza in principio dei suoi lavori; si disse che fu abbandonato per l'insistenza del Ministro, e che fu surrogato da una proposta della quale si volle riferire al Signor Ministro la paternità. Sta in fatto che la Commissione di Finanza aveva dapprima aderito alla proposta fatta dal Collega Senatore Saracco.

Essa però nel far suo tale emendamento non aveva seguito l'ordine delle idee, e le tendenze che il Senatore Saracco ha esposte nel Senato per convalidare il suo concetto; cioè come un provvedimento più equo per conciliare interessi che nella sua convinzione si trovano offesi dalla legge attuale, e come misura opportuna da surrogarsi alla mancata attuazione della disposizione che il Parlamento sanzionò nella legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria 14 luglio 1864, e che confermò recentemente quando deliberava l'approvazione dei bilanci.

La Commissione, a maggioranza di voti, decise di appoggiare l'attuale proposta di legge, e fu indotta a mettere innanzi questo emendamento quale unico rimedio per ovviare ai difetti che aveva avvertiti nella sua attuazione. Essa dava tutto il suo pensiero alla

importanza della proposta, giacchè facevasi con ciò risorgere un'idea, l'idea già svolta innanzi alla Camera elettiva, dall'onorevole deputato Cavallini, e che il Parlamento non aveva creduto di accogliere. La Commissione prevedeva che con questa proposta andava a turbare quel compromesso, quella transazione, che con cure e sforzi laboriosi si era potuto concretare presso l'altro ramo del Parlamento. La Commissione però proponendo qualunque riguardo, ha creduto di insistere presso il signor Ministro perchè fosse adottato questo temperamento, il quale, supplendo ad una lacuna del progetto di legge ministeriale avrebbe dato modo al potere esecutivo di riscuotere le imposte nel 1868, e avrebbe fatto cessare la provvisorietà delle riscossioni a beneficio e della finanza e delle amministrazioni provinciali e comunali, e dei contribuenti.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze, nelle conferenze tenute a questo scopo, riconobbe fondati i dubbi e gli appunti avvertiti dalla Commissione, e tentando una via di conciliazione colle esigenze che si erano già formulate in seno alla Camera elettiva, suggerì un altro temperamento, il cui concetto è sviluppato nelle modificazioni proposte all'articolo 13.

La Commissione, riconoscendo che per simile modo si raggiungeva egualmente lo scopo, che era suo pensiero di ottenere, abbandonò l'emendamento dapprima proposto, e fece proprio il concetto esposto dal signor Ministro, e però con ragione può vantare diritto di adozione se non quello di paternità.

La Commissione pertanto, avendo ad unanimità degli intervenuti adottata la proposta di limitarsi a modificare l'articolo 13, deve dichiarare che rigetta l'emendamento all'articolo 9 proposto dall'onorevole Senatore Saracco.

Presidente. La discussione essendo stata chiusa, rileggo l'articolo 9 per metterlo ai voti. (*Vedi sopra*)

A quest'articolo il Senatore Saracco propone un emendamento, quello cioè di aggiungere agli anni 1865, 1866 e 1867 anche il 1868.

Senatore Farina. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Farina. Fino ad ora in base a queste disposizioni del Regolamento: « Il voto è compiuto colla sola prova quando la maggioranza ne risulta manifesta e non sorge richiamo, e si procede alla controprova quando il risultato della prova rimane dubbio ovvero la controprova è domandata » io aveva sempre creduto di poter domandare la controprova anche dopo conosciuto l'esito della prova; ma la giurisprudenza adottata ieri dal Senato avendo deciso in senso contrario, io perciò domando la controprova adesso per esser in tempo a domandarla.

Presidente. La controprova sulla votazione che si sta per fare? Anche ieri aveva tempo per domandarla.

Senatore Farina. Non me ne sono accorto.

Presidente. Checchè ne sia, non è il caso di ritornare sulla questione.

Metto dunque ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Saracco: Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto)

Presidente. Ora metto ai voti l'articolo qual è proposto nel progetto ministeriale.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 10. Per l'anno 1868 il contingente totale d'imposta di cui all'articolo precedente, sarà ripartito fra le provincie, giusta la tabella A annessa alla presente legge. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Permetta che prima legga la Tabella che va annessa all'articolo.

Tabella A.

Provincia di Alessandria	L.	2,724,516 29.
id. » Cuneo	»	2,936,309 35.
id. » Genova	»	998,306 37.
id. » Novara	»	2,594,120 63.
id. » Pavia	»	1,773,901 16.
id. » Porto Maurizio	»	187,460 17.
id. » Torino	»	2,905,441 35.

L. 14,420,055 32.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Anzi tutto mi occorre di rettificare una asserzione dell'onorevole Ministro delle Finanze. Egli ha creduto, che io reputi impossibile la revisione e la correzione delle denunzie, che sono state fatte.

Io mi permetto di assicurarlo che questa non è la mia convinzione: io credo che sia possibile e possibilissimo il rivederle e il correggerle, ma io credo che quando si è riconosciuto che queste denunzie non sono esatte, o che la rendita netta accertata che doveva essere a termini della legge la base di ogni riparto, non è realmente accertata, perchè si devono correggere le denunzie, non si possa procedere a verun riparto definitivo finchè questa correzione, che io ammetto possibilissima, non abbia avuto luogo.

È evidente che siccome il risultato finale delle quote di tutta una provincia non è che la somma delle quote parziali di ciascun contribuente, così finchè questa quota parziale non sia definitivamente accertata, non si può avere quella somma totale su cui il riparto generale per la provincia si vuole eseguire. Dunque io dichiaro altamente di ammettere la possibilità della correzione delle denunzie, ma credo che questa debba essere la base non solamente per correggere il contingente di ciascun Comune e di ciascun Consorzio, ma anche per correggere il contingente Provinciale.

Ma, a parte questo; mi permetto di osservare che l'art. 10 propone per l'anno 1868, che il contingente

totale d'imposta di cui all'art. precedente sarà ripartito fra le provincie giusta la Tabella A; invece a me pare che per il 1868 l'art. 13 indichi un modo speciale di riparto per questo stesso anno.

Dunque mi pare che se invece di dire: si farà il riparto giusta la Tabella A; si dicesse, giuste le disposizioni contenute nell'Art. 13, si coordinerebbe una disposizione della legge coll'altra. Perchè veramente noi non facciamo il riparto per il 1868 secondo la Tabella, ma lo facciamo secondo le disposizioni contenute nell'art. 13. Perciò bisognerebbe dire:

« Per l'anno 1868 il contingente totale d'imposta di cui all'art. precedente sarà ripartito fra le provincie giusta le disposizioni dell'art. 13 della presente legge. »

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io farò una proposta che credo sarà dall'onorevole Senatore Farina accettata.

Come ho accennato poco fa, questa fissazione dei contingenti apparisce necessaria non tanto per la riscossione, quanto per il riparto.

Ora, mentre all'articolo 10 si dice che il contingente sarà ripartito fra le Provincie giusta la Tabella A, io proporrei che si dicesse, che l'imposta fissata dalla legge sarà definitivamente *riscossa*, invece che *ripartita*; così s'intenderà bene questa distinzione, che noi ammettiamo che la Tabella deve servire al riparto, ma che la riscossione si fa a termini dell'articolo 13. E allora mi pare che non possa più esservi dubbio.

Se il Senatore Farina accoglie questo concetto, mi pare allora che la questione sia completamente sciolta.

Del resto, giacchè ho la parola, dirò solamente che io aveva forse mal inteso il senso che mi sembravano avere le parole del Senatore Farina; dalle espressioni di biasimo un po' vivo, che egli pronunziava sopra il vizio di tutta intera questa operazione, io mi era formato il concetto che includesse in certo modo la impossibilità di rettificarle, ma accolgo ben volentieri la dichiarazione che fa l'onorevole Senatore Farina, il quale credo veramente sia uno di quelli, che nelle sue provincie possono maggiormente coadiuvare il Ministero a riescire in questa difficile operazione.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Siccome io votai in favore dell'emendamento proposto dall'onor. Senatore Saracco, così mi trovo ora obbligato a votare contro la disposizione dell'articolo 10, che stabilisce il riparto secondo la Tabella A. a termini della quale verrebbe il riparto fissato semplicemente in base alla rendita accertata.

Io tengo per fermo che non sia questa la sola base che deve regolare questo riparto, e che secondo la legge del conguaglio, e secondo le interpretazioni fatte si dovrebbe egualmente avere per base la imposta preesistente.

Per questo motivo, e tanto più perchè non sono ancora eseguite tutte le operazioni che la legge richiedeva

per fissare equamente questo riparto, io non potrei che rifiutare il mio voto a questo articolo.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Saracco. Malgrado che il Senato non mi abbia fatto l'onore di accettare l'emendamento da me sottoposto alle sue deliberazioni, dichiaro nondimeno che darò il mio voto all'articolo 10, perchè le disposizioni che in esso si contengono si trovano in perfetto accordo colla legge del 14 luglio 1864, della quale intendo domandare, in quanto è possibile, l'intera osservanza.

A termini infatti di quella legge l'imposta dovuta dai contribuenti di Piemonte e di Liguria doveva nel secondo periodo essere ripartita per ciascuna Provincia, sommando insieme le rendite consegnate nei singoli consorzi e Comuni dalle Provincie medesime: epperò, se quello che non si è fatto allora, intendiamo che sia fatto adesso, cioè dentro l'anno 1868, ragion vuole che in ciascheduna Provincia si sopporti dentro quest'anno il peso delle imposte che risulteranno dovute in base alle consegne fatte nei Consorzi, che alla me lesima appartengono.

Però nel rendere questo voto, mi preme dichiarare sin da ora che non intendo punto di rendere il suffragio favorevole alle disposizioni dell'articolo 15 di questo progetto di legge, che mantiene inalterati anche per l'avvenire i contingenti provinciali, e soggiungerò ancora che ho pigliato apposta la parola per fare al proposito le mie più ampie riserve. Se l'articolo 15 venisse approvato nei termini proposti dal Ministero, si uscirebbe fuori evidentemente dei termini della legge 14 luglio 1864, e siccome tutti qui ci troviamo d'accordo in ciò che convenga dare quanto più si può esequimento alla legge organica che attualmente ci governa, penso che l'onorevole Ministro consentirà facilmente a che dall'articolo anzidetto vadano tolte quelle parole « tenuti fermi i contingenti provinciali » le quali varrebbero ad annullare una delle più salutari disposizioni, che si trovano contenute nella ripetuta legge 14 luglio 1864.

Forse non è qui il tempo di entrare di proposito in questo argomento, ma non sarà un fuor d'opera che io ne discorra alcun poco.

L'onorevole signor Ministro ha dichiarato che quando fosse convinto in cuor suo, che assolutamente le denunce fatte non potranno essere utilmente rivedute, e riformate dove generalmente se ne sente il bisogno, tanto varrebbe mantenere l'attuale sistema, anzichè avventurarsi ad indagini irte di pericoli e di inconvenienti ancora più gravi.

Or bene, io mi rivolgo alla lealtà ed alla equità dell'onorevole Ministro, e gli domando, se crede possibile, che rimanendo nella cerchia di ciascheduna Provincia, si possa mai aver fede di giungere a quella perequazione che sta nell'animo di tutti, e tanto nel desiderio dei miei onorevoli oppositori quanto di me stesso, che

non desidero niente di meglio che di vedere risolta una volta a termini di equità questa eterna e deplorabile questione.

Nell'interno di una Provincia riuscirà facile, lo concedo, che si riconosca la convenienza, anzi la necessità di accordare disgravj in favore di taluni Comuni e Consorzi che si troveranno soverchiamente colpiti; ma allorché si tratterà di conoscere chi debba sopportare questo soprappiù dell'imposta onde gli altri si dovrebbero mandare sgravati, le difficoltà pratiche si faranno sentire e nasceranno tali ostacoli che allo stringer dei conti non si troverà più modo di compiere un atto di giustizia, che dovesse far deteriorare la condizione altrui.

Si supponga in quella vece che queste indagini e questi compensi si possano e si debbano operare su vasta scala, anzi per tutto il Compartimento catastale, e ciascun vede di leggieri, che sarà più libera e più risoluta l'azione dei singoli Consigli provinciali, e più facilmente saranno messe in chiara luce tutte quelle disformità che sono generalmente lamentate, quando si sappia e si possa credere che il Ministero avrà libertà di pronunciare sui richiami delle rispettive Provincie, e giustizia potrà esser fatta uscendo anche fuori dagli stretti confini delle località, dove questi fatti si saranno prodotti.

Importa adunque, ed importa in modo assoluto che siano tolte le limitazioni introdotte nell'articolo 15, e si faccia ritorno al testo dell'articolo 5 della legge organica più volte citata.

Mi giova credere d'altronde che tale fosse, l'opinione prevalente nell'altro ramo del Parlamento, avvegnachè l'onorevole Relatore della Commissione pregò espressamente la Camera di mantenere la redazione dell'articolo 15 quale è nella legge del 1864: locchè vuol dire che secondo le intenzioni dell'egregio Relatore le disposizioni dell'articolo 5 della legge volevano essere mantenute ed introdotte nell'articolo 15 della nuova legge, senza limitazione veruna.

Nello stesso senso si esprimeva eziandio un altro oratore che pigliò a trattare il medesimo argomento: dal che è pur forza conchiudere, che per equivoco, o per errore puramente materiale ha dovuto avvenire, che siano state introdotte quelle parole che desideriamo veder cancellate dall'articolo 15.

Qui adunque non può nascere ragione di conflitto, e consentendo l'onorevole Ministro, al quale mi piace rendere qui la stessa testimonianza di lode che gli indirizzava pur dianzi il Senatore Farina, si può credere con buona ragione che nell'altro ramo del Parlamento non sorgeranno contrasti e dissidii.

Ma di ciò, o Signori, avverrà di dover ragionare più ampiamente quando sarà chiamato in esame l'art. 15. Mi basti per ora l'aver enunciate le mie riserve, perchè a tempo opportuno mi sia fatta facoltà di esprimere liberamente la mia opinione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non volevo dir altro se non che apprezzando le ragioni poste innanzi dal signor Ministro, cioè di semplificare per quanto possibile la discussione altrove, accetto la sua proposta e quindi desisto dal proporre un altro emendamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non voglio dire che pochissime parole.

Non posso a meno di vedere con soddisfazione tanto l'onorevole Farina quanto l'onorevole Saracco concorrere nel concetto che ho avuto l'onore di proporre; non posso però lasciare passare una parola dell'onorevole Saracco senza una breve osservazione.

Quando ho parlato delle denunce, l'onorevole Saracco ha compreso che io dicessi, che ove questo sistema io lo credessi veramente ingiusto in tutte le sue parti io sarei tornato al sistema degli antichi allibramenti.

Io mi permetto di rettificare un momento il concetto che forse non ho bene espresso nel mio discorso; io veramente ho inteso di dire che qualora il sistema delle denunce, lavoro già stato esibito a tutti i Consigli provinciali, fosse talmente erroneo, che non fosse possibile correggerlo, io avrei proposto di rifare di nuovo tutte le operazioni, o avrei proposta una legge con disposizioni allatto diverse per raggiungere l'effetto della purificazione e della regolarizzazione della imposta fondiaria in quelle provincie: non ho inteso mai e lo dichiaro francamente, di credere possibile il riparto di un contingente, che è molto più grave dell'antico, sopra delle basi affatto ingiuste e disuguali come sono gli antichi allibramenti di quelle provincie del primo compartimento.

Questo era il mio concetto: se mai nel primo mio discorso avessi avuta la disgrazia di non esprimerlo abbastanza chiaramente, tengo molto a spiegarlo adesso davanti al Senato.

Vi sarebbe da dire qualche cosa in risposta a quanto ha detto l'onorevole Saracco intorno all'articolo 15; ma siccome egli è possibile che una discussione rinasca quando saremo a quel punto, io domando al Senato il permesso di riserbarmi a parlare allora.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 10 per metterlo ai voti.

« Per l'anno 1868 il contingente totale d'imposta di cui all'articolo precedente, sarà ripartito fra le provincie, giusta la Tabella A annessa alla presente legge. »

(Approvato).

« Art. 11. I contingenti provinciali di cui nella Tabella annessa saranno ripartiti in contingenti comunali, e questi fra i singoli contribuenti in ragione delle rendite loro precedentemente accertate, o che verranno rettificare e stabilite per le disposizioni della presente legge. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Forse anche in questo articolo vi sarebbe da coordinare qualche cosa, perchè mi pare che vi sieno disposizioni tali che non sono punto conciliabili con quelle dell'articolo 13.

Ministro delle Finanze. Io mi prendo la libertà di fare un'osservazione a questo proposito.

L'articolo 11 stabilisce insomma la regola dicendo che i contingenti provinciali saranno ripartiti in contingenti comunali, e questi in contingenti individuali in ragione delle rendite accertate. Questa è la regola: l'articolo 13 poi stabilisce cosa si deve fare nel caso che la operazione di tutti gli accertamenti di questo riparto regolare non sia possibile. Quindi mi pare che in sostanza l'articolo 11 non abbia che una efficacia, dirò così, teorica; che stabilisca cioè la massima, per poi dar luogo all'articolo 13, che stabilisce la regola pratica da applicarsi.

Io non vedrei dunque ragione di non ammettere l'articolo 13, il quale anzi è quello che determina veramente la regola di questa operazione: almeno io l'ho inteso così.

Senatore **Farina**. Intendo che si stabilisca una massima, quando questa massima deve avere un'applicazione; ma per il 1868 questa applicazione è modificata, non è più quella di cui qui è parola perchè è modificata dall'articolo 13.

Per il 1869 abbiamo la disposizione la quale dice, che « sulla base delle precedenti operazioni, e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta sui fondi rustici spettante a ciascuna provincia. »

Ora dunque per il 1868 questa enunciazione non calza perfettamente perchè vi è una deroga nell'articolo 13.

Per il 1869 abbiamo una deroga nell'articolo 15, e allora questa enunciazione di principii così isolata mi sembra che diventi inutile. Del resto, mi rimetto alla saviezza del Senato.

Ministro delle Finanze. Non si può leggere

quest'articolo solo senza leggere quelli che vengono in appresso. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 si riferiscono tutti al 1868, l'art. 15 al 1869. Ora, negli articoli che si riferiscono al 1868 è detto: « il contingente totale d'imposta sarà ripartito fra le provincie, giusta la Tabella A annessa alla presente legge. »

L'articolo 11 dice:

« I contingenti provinciali di cui nella tabella annessa saranno ripartiti in contingenti comunali, e questi fra i singoli contribuenti in ragione delle rendite loro precedentemente accertate, o che verranno rittificate e stabilite per le disposizioni della presente legge. »

Possono poi venire dei reclami, e l'articolo 12 si riferisce a questi reclami. L'articolo 13 determina le operazioni di revisione, e, arrivati poi ad un certo punto, il medesimo articolo provvede al caso in cui queste operazioni di revisione non siano compiute alla fine dell'anno.

Queste sono le diverse disposizioni contenute negli anzidetti articoli.

Esaminandole sotto questo punto di vista, io confesso che non veggio ragione di togliere l'art. 11, senza del quale ogni cosa resterebbe spostata; perchè non si saprebbe più con quale regola fare queste operazioni.

Senatore **Farina**. Ritiro la mia osservazione.

Presidente. Metto ai voti l'art. 11 di cui ho data testè lettura.

Chi l'approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato)

« Art. 12. Pei contribuenti e pei Comuni che presenteranno richiami, come pei Comuni che verranno indicati dalla Commissione provinciale, di cui nell'articolo seguente, si procederà ad una revisione, e rettifica delle rendite precedentemente accertate. »

« I reclami dei Comuni e dei contribuenti potranno farsi tanto in via assoluta, che comparativa, e la revisione potrà essere tanto parziale che generale nei singoli Comuni o nella intera provincia. »

(Approvato)

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Invito i signori Senatori a voler essere domani solleciti; la seduta incomincerà al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).